# CMXXIV SEDUTA

# VENERDÌ 23 GENNAIO 1953

**Presidenza del Presidente PARATORE**

## INDICE

**Commissioni permanenti** (Variazione nella composizione) . . . . . *Pag.* 38270

**Congedi** . . . . . 38270

**Disegni di legge:**

(Approvazione da parte di Commissione speciale) . . . . . 38293

(Trasmissione e deferimento all'esame di Commissione permanente) . . . . . 38271

**Disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (2180)** (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio* . . 38273 e *passim*
LEPORE, *relatore* . . . . . 38274 e *passim*
ZOTTA . . . . . 38274
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 38274, 38275, 38290
BERTONE . . . . . 38275, 38290
MENGHI . . . . . 38275, 38284, 38288
BORROMEO . . . . . 38276
MAGLIANO . . . . . 38277, 38286
TUPINI . . . . . 38278, 38282, 38290, 38291
CARRARA . . . . . 38278, 38292
ZUGARO DE MATTEIS . . . . . 38279, 38281
JANNELLI . . . . . 38281, 38282
RICCIO . . . . . 38275, 38289, 38290
LUCIFERO . . . . . 38291
FARINA . . . . . 38291
CARELLI . . . . . 38292
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana* . . . . . 38292
PRESIDENTE . . . . . 38293

**Interrogazioni:**

(Annunzio) . . . . . *Pag.* 38294
(Annunzio di risposte scritte) . . . . . 38271

**Per un incidente occorso al senatore Enrico De Nicola:**

LABRIOLA . . . . . 38271
PRESIDENTE . . . . . 38272

**Proposte di legge** (Presentazione e loro deferimento all'esame di Commissione permanente) 38271

**ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:**

ADINOLFI . . . . . 38297
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . 38297, 38299, 38312, 38327
ANGELINI Cesare . . . . . 38297
ANGELINI Nicola . . . . . 38298
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* . 38298, 38304, 38310, 38313, 38322
BARBARESCHI . . . . . 38298, 38299
CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio* . . . . 38298, 38314, 38319, 38327
BENEDETTI Luigi . . . . . 38300
MALVESTITI, *Ministro dei trasporti* . 38300, 38306, 38307, 38312, 38323, 38328
BISORI . . . . . 38300
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . 38301, 38320, 38323, 383305
BOSCO . . . . . 38302
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 38302, 38324
BRASCHI . . . . . 38302
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . . . 38302

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

BUIZZA . . . . . *Pag.* 38304
CANALETTI GAUDENTI . . . . . 38305
VANONI, *Ministro delle finanze* . 38305, 38309, 38310, 38326, 38330
CARBONI . . . . . 38306
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 38306, 38316, 38325
CAPPELLINI . . . . . 30306, 38307
CASO . . . . . 38308
PACCIARDI, *Ministro della difesa* . . . . 38308, 38319, 38325
CEMMI (DONATI) . . . . . 38309, 38310
CERMIGNANI . . . . . 38310
FERRAGNI . . . . . 38311
GHIDETTI (MASSINI) . . . . . 38312
GORTANI . . . . . 38312
GRAVA . . . . . 38313
GRISOLIA . . . . . 38314
LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero* . . . . . 38315
LODATO (VACCARO, LANZETTA) . . . . . 38315
LOPARDI . . . . . 38316
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 38317
MACRELLI . . . . . 38317
TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . . . . . 38317
DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 38318
MANCINI . . . . . 38319
MENGHI . . . . . 38319
MERLIN Umberto . . . . . 38320
MILILLO . . . . . 38321, 38322
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 38321, 38324
MOMIGLIANO . . . . . 38322
MUSOLINO . . . . . 38323
PASQUINI . . . . . 38324
PEZZINI . . . . . 38324
SANNA RANDACCIO . . . . . 38325
SCOCCIMARRO . . . . . 38325
TARTUFOLI (PENNISI, VIGGIANI, BARACCO, DE GASPERIS, PEZZULLO, MARTINI, BRASCHI, BRAITENBERG, TOMMASINI, TOSELLI, FARIOLI, RICCIO, VARRIALE, LANZARA, GRAVA, CIAMPITTI) . . . . . 38327
TISSI . . . . . 38327, 38328
VARRIALE . . . . . 38330
VOCCOLI . . . . . 38330, 38331
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 38331

---

La seduta è aperta alle ore 10.

BISORI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angiolillo per giorni 3, Sanna Randaccio per giorni 2 e Venditti per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

**Variazioni nella composizione di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo parlamentare democratico cristiano, sono stati effettuati i seguenti spostamenti nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Borromeo cessa di appartenere alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ed entra a far parte della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

il senatore Bisori cessa di appartenere alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ed entra a far parte della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile);

il senatore Ceschi cessa di appartenere alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ed entra a far parte della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

il senatore Raffeiner cessa di appartenere alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ed entra a far parte della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione);

il senatore Lamberti cessa di appartenere alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ed entra a far parte della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

il senatore Pallastrelli cessa di appartenere alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ed entra a far parte della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti);

il senatore Tosatti cessa di appartenere alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ed entra a far parte della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

il senatore Minoja cessa di appartenere alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ed entra a far parte della 6ª Commissione (Istruzione pubblica e belle arti).

**Presentazione di proposte di legge e loro deferimento all'esame di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Terracini, Minio, Mancinelli e Milillo hanno presentato la seguente proposta di legge:

« Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2780);

Comunico altresì che i senatori Rizzo Domenico, Grisolia, Palermo e Menotti hanno presentato la seguente proposta di legge:

« Disciplina della propaganda elettorale » (2781).

Valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito tali proposte di legge all'esame della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno).

**Trasmissione di disegno di legge e suo deferimento all'esame di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782).

Valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito tale disegno di legge all'esame della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno).

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Adinolfi (2596), Angelini Cesare (2400), Angelini Nicola (2481), Barbareschi (2556, 2557), Benedetti Luigi (2532), Bisori (2472, 2527), Bosco (2570, 2571), Braschi (2500), Buizza (2488), Canaletti Gaudenti (2399), Carboni (2538), Cappellini (2577, 2579), Caso (2474), Cemmi (Donati) (2491, 2492), Cermignani (2567), Ferragni (2572), Ghidetti (Massini) (2465), Gortani (2542), Grava (2563), Grisolia (2552), Lodato (Vaccaro, Lanzara) (2537), Lopardi (2568), Macrelli (2502, 2503), Mancini (2506), Menghi (2464), Merlin Umberto (2477), Milillo (2518, 2554), Momigliano (2560), Musolino (2407), Pasquini (2569), Pezzini (2536), Sanna Randaccio (2533, 2575), Scoccimarro (2517), Tartufoli (Pennisi di Floristella, Vigiani, Baracco, De Gasperis, Pezzullo, Martini, Braschi, Braitenberg, Tommasini, Toselli, Farioli, Riccio, Varriale, Lanzara, Grava, Ciampitti) (2514), Tissi (2535, 2553), Varriale (2543), Voccoli (2549, 2551).

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Per un incidente occorso al senatore Enrico De Nicola.**

LABRIOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sull'incidente occorso al primo Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola. (*Applausi dalla sinistra*).

Tutti conosciamo chi sia e quale tempra abbia Enrico De Nicola: un funzionario di polizia ha colto pretesto da una pretesa infrazione da lui compiuta al regolamento municipale di viabilità per porgli le mani addosso e invitarlo ad andare in questura. (*Interruzione dal centro*). Tutti i giornali lo hanno scritto e voi, senza avere conoscenza dell'incidente, vi permettete di dire che non è vero.

Nonostante che De Nicola abbia denunciato la sua qualità minima di senatore della Repubblica, il funzionario intendeva tradurlo in questura. Onorevoli colleghi, voi conoscete come la nostra Costituzione, se di Costituzione si possa ancora parlare, impedisce di fermare o di arrestare un senatore o un deputato a meno che non gli si possa rimproverare di essere sul punto di commettere un reato per il quale è

esclusa la libertà provvisoria. E nessuno penserà che una piccola infrazione, seppure in questa infrazione potesse parlarsi di polizia e di viabilità, poteva permettere di fermare il senatore De Nicola.

Io mi limiterò semplicemente, signor Presidente, a pensare che ella senza dubbio tutelerà gli interessi di tutti i colleghi ...

PRESIDENTE. È stato già fatto.

LABRIOLA. Tanto meglio, signor Presidente; io non ho quindi che da congratularmi con lei, seppure è il caso, per la rapidità con cui ha proceduto, ma esprimo anche un sentimento che è o dovrebbe essere comune a tutti i senatori, perlomeno da questa parte del Senato, per affermare che per questi atteggiamenti degli agenti di pubblica sicurezza — e qui posso ricordare l'incidente accaduto al collega Ingrao della Camera dei deputati — da un certo momento a questa parte accadono tali incidenti, perchè i funzionari di polizia si credono diventati da funzionari della polizia di una democrazia, funzionari di uno Stato autoritario, totalitario.

Questi incidenti saranno a suo tempo valutati in altra sede; per il momento a me non resta, per conto mio e probabilmente anche per conto di questa parte del Senato, di inviare un saluto fervidissimo ad Enrico De Nicola, dando al saluto del Senato un significato di protesta per l'incidente che è accaduto. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Labriola, fin da ieri mattina, appena ho avuto notizia dell'incidente, mi sono messo subito in comunicazione col Ministro dell'interno per conoscere i particolari dell'incidente stesso. Evidentemente, la condotta dell'agente di polizia è stata deplorevole. (*Applausi dalla sinistra*). Mi è stato assicurato che sarebbero stati adottati provvedimenti punitivi nei riguardi del colpevole. senonchè il collega senatore De Nicola, con la magnanimità che lo distingue, si è subito rivolto alle autorità competenti pregandole di non procedere ad alcuna sanzione disciplinare.

Questa è la situazione. Mi pare che il Senato possa essere soddisfatto. (*Vivi, generali applausi. Commenti. Rumori*).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (N. 2180).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana ».

Approvato l'articolo 13, passiamo ad esaminare i tre articoli aggiuntivi rispettivamente presentati dal Governo, dal senatore Bosco e dai senatori Zotta ed altri. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 13-*bis*.

Per l'ammissione ai concorsi per le promozioni al grado VIII di gruppo *A*, al grado IX di gruppo *B*, al grado XI di gruppo *C* dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa.

Il programma delle prove di concorso sarà stabilito con decreto ministeriale.

Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre ai vincitori sarano promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati risultanti idonei ai sensi del secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno undici anni se di gruppo *A*, di dodici anni se di gruppo *B*, di tredici anni se di gruppo *C*.

Le promozioni in soprannumero non potranno superare la metà del numero dei posti assegnati nei ruoli al grado VIII di gruppo *A*, al grado IX di gruppo *B* e al grado XI di gruppo *C*.

PROPOSTO DAL GOVERNO.

Art. 13-*bis*.

Nel periodo di tempo stabilito dall'articolo 6 della presente legge, l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana prov-

vederà ad indire concorsi per la promozione al grado VIII del gruppo *A*, IX del gruppo *B*, XI del gruppo *C* dei ruoli del soppresso Ministero, del personale che nei rispettivi ruoli ricopre il grado immediatamente inferiore a quello indicato, purchè possieda i titoli richiesti ad eccezione della permanenza in colonia ed abbia maturato un'anzianità di servizio di ruolo di almeno undici anni, se di gruppo *A*, di dodici anni, se di gruppo *B*, di tredici anni, se di gruppo *C*. Gli idonei al concorso sarano promossi in soprannumero.

Il programma delle prove di concorso sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio. Pure con decreto del Presidente del Consiglio sarà provveduto alle promozioni.

BOSCO.

Art. 13-*bis*.

È autorizzata la promozione per merito comparativo, anche in soprannumero, al grado VIII dei ruoli di gruppo *A*, al grado IX dei ruoli di gruppo *B*, al grado XI dei ruoli di gruppo *C*, del personale del Ministero dell'Africa italiana, ricoprente in ciascun ruolo il grado immediatamente inferiore che, oltre a possedere i titoli di merito richiesti, abbia maturato un'anzianità di servizio complessivo di ruolo, utile agli effetti della promozione, di almeno undici anni, se di gruppo *A*; di dodici anni, se di gruppo *B*; di tredici anni, se di gruppo *C*.

Ai fini delle promozioni di cui al precedente comma non costituisce requisito necessario la permanenza nei territori dell'Africa italiana, prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1020, e successive modificazioni.

ZOTTA, TOMMASINI, VENDITTI, MENGHI, CIASCA, MACRELLI, ROCCO, SANNA RANDACCIO, JANNELLI.

PRESIDENTE. Mi perviene ora da parte dell'onorevole Sottosegretario un nuovo testo dell'articolo 13-*bis*, proposto dal Governo. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 13-*bis*.

Per l'ammissione ai concorsi, anche se già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VIII di gruppo *A*, al grado IX di gruppo *B*, al grado XI di gruppo *C* dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa.

Il programma delle prove di concorso sarà stabilito con decreto ministeriale.

Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre ai vincitori sarano promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati risultanti idonei ai sensi del secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno undici anni se di gruppo *A*, di dodici anni se di gruppo *B*, di tredici anni se di gruppo *C*.

Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'articolo 15, il trasferimento nei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sarà effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianità di grado.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per illustrare questo emendamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevoli senatori, di questo articolo 13-*bis* erano stati proposti vari testi. Il Governo ha presentato questa mattina un nuovo testo, che prende in considerazione le esigenze che erano alla base anche degli emendamenti del senatore Bosco e del senatore Zotta. Penso che il testo così presentato dal Governo possa trovare l'accoglienza favorevole sia del senatore Bosco, sia del senatore Zotta, e li pregherei pertanto di ritirare i loro emendamenti, per accedere alla formula governativa.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su quest'ultimo emendamento.

LEPORE, *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento del Governo, in quanto si tratta di un testo concordato.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Bosco non è presente, il suo emendamento si intende ritirato. Domando al senatore Zotta se insiste sul suo emendamento.

ZOTTA. Lo ritiro, perchè il testo proposto dal Governo concorda perfettamente coi desideri degli interessati.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 13-*bis* nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BISORI, *Segretario*:

Art. 14.

Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge, i posti di ruolo del Ministero dell'Africa italiana che si renderanno vacanti nei gradi non superiori al quinto per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7 potranno essere conferiti per promozioni in misura non eccedente la metà.

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sarano esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta del funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio di cui all'articolo 6, nonchè di tre funzionari di grado V del personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione è integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo *A* più elevato in grado del rispettivo corpo.

La Commissione di disciplina è costituita di tre funzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui uno avente grado non inferiore al V, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado VI.

Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, e quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, continueranno a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti ministeriali 15 gennaio 1945 e 20 dicembre 1949.

PRESIDENTE. Su quest'articolo ha presentato un emendamento, a titolo personale, il senatore Lepore. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge, i posti di ruoli del Ministero dell'Africa italiana che si renderanno vacanti anche per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7, potranno essere conferiti per promozione ai gradi non superiori al V " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lepore per illustrare questo emendamento.

LEPORE. Insisto sul mio emendamento, il quale risponde al voto del Senato di rendere giustizia agli impiegati di ruolo. Esso tende alla utilizzazione di tutte le vacanze derivanti da volontarie defezioni o da promozioni. In altri termini si vuole mettere a disposizione dei funzionari i posti di ruolo del Ministero dell'Africa italiana che si renderanno vacanti anche per effetto delle cessazioni dal servizio, previste dall'articolo 7. Credo che questo concetto sia stato accettato dal Governo ...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è esatto.

LEPORE. ... e che la Commissione finanze e tesoro non abbia fatto obiezioni ...

PRESIDENTE. Non si occupi di quello che ha deciso la Commissione finanze e tesoro e del parere del Governo. Illustri il suo emendamento..

LEPORE. ... Si è detto in quest'Aula che si deve far giustizia al personale di ruolo; vi è stato un voto del Senato in sede di delibera del-

l'ultimo bilancio dell'Africa italiana in merito, e perciò a me sembra che bisogna in fondo venire incontro a queste esigenze di sviluppo di carriera, tenendo conto che questi funzionari per tanti anni non hanno avuto le promozioni alle quali avevano diritto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo a dare il proprio avviso sull'emendamento del senatore Lepore.

RICCIO. La Commissione si rimette al Senato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Anche la Commissione finanze e tesoro è contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 14, presentato dal senatore Lepore. Su di esso la Commissione si è rimessa al Senato, mentre il Governo e la Commissione finanze e tesoro si sono dichiarati contrari. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Menghi ha presentato un emendamento sostitutivo del quinto comma. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, e quello degli Enti dipendenti dai cessati Governi coloniali, continueranno a funzionare presso l'Ufficio dell'Africa italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti ministeriali 15 gennaio 1945, n. 16 e 20 dicembre 1949, n. 10219 ».

MENGHI. Faccio presente che il mio emendamento non implica alcun onere finanziario. Si tratta solo con esso di garantire un equo trattamento di giustizia anche ai funzionari locali.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore Menghi.

LEPORE, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento perchè contiene solo variazioni formali.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo aderisce alla opinione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quinto comma presentato dal senatore Menghi, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 14 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 15.

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizione che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonchè un normale sviluppo di carriera e la piena parificazione al personale dei ruoli di destinazione o corrispondenti.

A tale fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, a seconda delle rispettive esigenze, o dei posti aggiunti ai ruoli ordinari o dei separati ruoli aggiunti, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; detti ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti

non potranno per alcun motivo essere attribuiti a personale di diversa provenienza; e le promozioni relative non potranno essere effettuate in proporzioni superiori a quelle consentite al corrispondente personale dei ruoli ordinari delle rispettive Amministrazioni.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonchè del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio Eritreo dell'Economia, il Comitato dell'Economia della Somalia e presso gli Uffici Coloniali dell'Economia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà.

Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonchè presso gli uffici della Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia dovranno adeguarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel precedente comma dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011, e successive modificazioni e a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire, con opportune modalità, l'inquadramento del personale sanitario di 1ª categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, assunto in base a contratto tipo o in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso Amministrazioni i cui ordinamenti prevedono posti di sanitari anche se non in ruoli separati, e l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto Centrale di Statistica ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale alla fine del comando sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due ordini del giorno: il primo a firma del senatore Borromeo, il secondo a firma dei senatori Magliano e Magli. Si dia lettura dell'ordine del giorno Borromeo.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, nell'approvare i criteri direttivi per la delega al Governo e per le norme relative previste dall'articolo 15 del disegno di legge per la soppressione del Ministero dell'Africa italiana,

esprime il voto:

1) che sulle disposizioni da inserire nelle norme stesse, specie per la creazione di posti aggiunti o ruoli aggiunti nelle varie Amministrazioni, venga sentito il parere di una Commissione consultiva, della quale facciano parte anche magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo;

2) che, in caso di costituzione di nuovi ruoli aggiunti in Amministrazioni statali già esistenti, o di ampliamento di ruoli già esistenti, sia riservata al personale dei ruoli organici del cessato Ministero dell'Africa italiana, di grado e di gruppo corrispondente ed in possesso del titolo di studio prescritto, una adeguata aliquota dei nuovi posti, consentendone l'assegnazione anche ad impiegati nel frattempo trasferiti ad altra Amministrazione ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borromeo per illustrare questo ordine del giorno.

BORROMEO. L'ordine del giorno, a mio modo di vedere, non ha bisogno di illustrazione. Esso esprime alcuni voti che, spero, troveranno il consenso del Governo e dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per dare l'avviso della Commissione sull'ordine del giorno Borromeo.

LEPORE, *relatore*. La Commissione è favorevole soprattutto alla prima parte di questo ordine del giorno, la quale esprime il voto che, sulle disposizioni da inserire nelle norme relative ai criteri direttivi per la delega al Governo, specie per la creazione di posti aggiunti nelle varie amministrazioni, venga sentito il parere di una speciale Commissione della quale dovrebbero far parte magistrati ordinari e amministrativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno, che dichiara di accettare, non come impegno inderogabile in ogni suo punto, ma, logicamente, come una direttiva, alla quale cercherà di ispirarsi, per quanto possibile, nelle norme che dovrà emanare in base alla delega che questo articolo prevede.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno del senatore Borromeo, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Magliano e Magli.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, in considerazione della situazione particolare in cui si vengono a trovare alcuni impiegati del soppresso Ministero dell'Africa italiana, invita il Governo a formulare le norme da emanare ai sensi dell'articolo 15 in modo che in ogni caso agli impiegati appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero, e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato da non meno di un triennio, sia consentito di essere inquadrati a loro domanda nei ruoli organici dell'Amministrazione in cui si trovano comandati alla detta data ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Magliano per illustrare quest'ordine del giorno.

MAGLIANO. Avevo proposto un emendamento all'articolo 15 che si riferiva precisamente al personale sanitario e dei ruoli tecnici del Ministero dell'Africa italiana, personale il quale, dalla legge dei ruoli transitori del 1951, come i colleghi ricorderanno, fu escluso, ritenendosi che, a questi funzionari si dovesse fare un trattamento speciale. Questi sanitari, le cui grandi benemerenze sono note per l'opera sociale veramente economiabile da essi compiuta, furono infatti assunti con un concorso interno ed inquadrati in ruoli speciali, con particolari norme di severa selezione.

L'onorevole Sottosegretario, cortesemente, mi comunica un nuovo testo dell'articolo 15 in cui le esigenze, alle quali il mio emendamento tendeva a provvedere, sono considerate ed accolte. Mi permetto di osservare che in quel nuovo testo si dice che quel personale, il quale non intende avvalersi della disposizione dell'articolo 7 della legge sullo sfollamento del personale statale, e che concede la quiescenza prima del periodo a cui si avrebbe diritto, può essere iscritto in ruoli speciali. Ora, poichè i sanitari non sembra possano avvalersi delle disposizioni dell'articolo 15 così come modificato, desidererei che l'onorevole Sottosegretario, quanto meno, chiarisse questo punto. Cioè, si dia a questi funzionari quella stessa facoltà, cosicchè, quelli che vogliono rimanere fino al 65° anno di età, conservano il grado e lo stipendio, mentre quelli che vogliono andarsene — e ce ne saranno certamente — saranno facilitati, in questo loro allontanamento dall'ufficio. Mi pare, infatti, che la formulazione attuale dell'articolo lasci in dubbio questo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su quest'ordine del giorno.

LEPORE, *relatore*. La Commissione lo accetta come raccomandazione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'ordine del giorno del senatore Magliano chiede che i funzionari che prestano servizio da tre anni nei vari Ministeri siano inquadrati nel Ministero stesso, nel quale hanno fino ad oggi prestato la loro attività. È evidente che chi ha acquistato una determinata esperienza in una amministrazione pubblica non sarà mandato a lavorare presso altro Ministero. Un impegno tassativo

non può essere preso; ma è evidente che, in linea generale, questo sarà il criterio di ripartizione del personale. Mi sembra che si possa evitare un voto su tale questione.

PRESIDENTE. Senatore Magliano, mantiene il suo ordine del giorno?

MAGLIANO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sull'articolo 15 sono stati proposti diversi emendamenti. Li discuteremo comma per comma.

Si dia anzitutto lettura dell'emendamento proposto, a titolo personale, dal senatore Lepore al primo comma.

BISORI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " a condizione ", le altre: " a condizioni " ».

PRESIDENTE. Il senatore Lepore ha facoltà di illustrarlo.

LEPORE, *relatore*. L'emendamento ha lo scopo di precisare che le norme che debbono provvedere a garantire la conservazione dell'anzianità di servizio non debbono essere subordinate ad alcuna condizione. La variante della parola è sostanziale e prego il Senato di accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

TUPINI. La Commissione è favorevole.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Lepore al primo comma; emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul primo comma è anche stato proposto un emendamento dai senatori Gerini, Carrara, Bosco, Conci, Caminiti, Sartori e Lanzara. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " nonchè un normale sviluppo di carriera ecc. " le altre: " nonchè la piena parificazione al personale delle Amministrazioni di destinazione o corrispondenti e un analogo normale sviluppo di carriera " ».

PRESIDENTE. Il senatore Carrara ha facoltà di illustrarlo.

CARRARA. Insistiamo su questo emendamento che risponde ad una chiara, generale esigenza di giustizia distributiva, perchè è evidente che i funzionari dell'Africa italiana, assegnati ad altre Amministrazioni, non debbono trovarsi in condizioni deteriori, per quanto riguarda lo sviluppo della carriera, in confronto dei colleghi dell'Amministrazione di destinazione. Si tratta di stabilire una situazione di analogia, ai fini della giustizia distributiva, fra i funzionari dell'Africa che vengono destinati ad altri Ministeri ed i funzionari dei Ministeri in cui i dipendenti del Ministero dell'Africa saranno sistemati.

Mi pare che il Senato si sia dimostrato favorevole a questo emendamento e che anche la Commissione sia favorevole ad esso. Mi auguro, perciò, che l'emendamento sarà approvato.

LEPORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE, *relatore*. La Commissione, a mio avviso, potrà essere favorevole all'emendamento, qualora alle parole: « nonchè la piena parificazione al personale » siano aggiunte le altre: « dei ruoli ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento dei senatori Gerini, Carrara ed altri.

TUPINI. Onorevole Presidente, la Commissione si rimette al Senato.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo ritiene che la formulazione del testo già approvato dalla Commissione sia interamente idonea a soddisfare le aspettative degli interessati.

Se comunque questo emendamento il Senato volesse accogliere, il Governo si rimetterebbe alla sua decisione, facendo presente però che in questa ipotesi sarebbe opportuno aggiungere, come ha detto il senatore Lepore, dopo le parole: « nonchè la piena parificazione al personale », le altre: « dei ruoli »; e ciò perchè la formula attuale non sembra sufficiente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento dei senatori Gerini, Carrara ed altri con l'aggiunta proposta dal senatore Lepore.

BISORI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " nonchè un normale sviluppo di carriera ecc. " le altre:

" nonchè la piena parificazione al personale dei ruoli delle Amministrazioni di destinazione o corrispondenti e un analogo normale sviluppo di carriera " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, per il quale la Commissione e il Governo si rimettono al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo risultante dall'emendamento del senatore Lepore e da quello dei senatori Gerini, Carrara ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Zugaro de Matteis, Russo, Carelli, Ciasca, Tommasini e Vaccaro hanno proposto un comma aggiuntivo, da inserire dopo il primo. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il personale appartenente ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana e proveniente da altre Amministrazioni dello Stato, in seguito a regolare concorso o per effetto delle norme contenute nel regio decreto-legge 10 febbraio 1938, n. 528, sarà ricollocato nei ruoli dell'Amministrazione di precedente provenienza, qualora gli interessati ne facciano domanda entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

« Il servizio prestato nei ruoli del Ministero dell'Africa italiana verrà considerato come prestato presso l'Amministrazione nei ruoli della quale il personale verrà ricollocato. Nei ruoli di questa esso personale prenderà posto in soprannumero dopo coloro che lo precedevano nella progressione del ruolo al momento della nomina nei ruoli del soppresso Ministero ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zugaro de Matteis per illustrare il suo emendamento.

ZUGARO DE MATTEIS. Onorevole Presidente, l'articolo 15, così come è formulato, prevede l'istituzione di ruoli speciali aggiunti e di posti aggiunti a quelli ordinari presso altre Amministrazioni dello Stato in cui dovrebbero essere trasferiti i dipendenti di ruolo del Ministero dell'Africa italiana.

Ora, dato che l'organizzazione del Ministero dell'Africa italiana è avvenuta in maniera non del tutto usuale, nel senso che vennero in gran parte utilizzati i dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato, ed anzi con la legge n. 528 del 10 febbraio 1938 sul rafforzamento dei ruoli vennero banditi concorsi riservati esclusivamente ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato, io mi sono domandato se non sia più logico, anche ai fini di una loro migliore utilizzazione, permettere a costoro di ritornare alle Amministrazioni di provenienza. Qui essi riprenderebbero le funzioni che già avevano esercitato e per le quali erano indubbiamente preparati, sia per conoscenza di nozioni teoriche, che dettero prova di possedere all'atto del concorso nell'Amministrazione dello Stato, sia anche per quelle nozioni di carattere eminentemente pratico che concorrono a formare quell'attitudine particolare all'esercizio di una determinata funzione.

Ora che si tratta di irradiare questo personale verso altre Amministrazioni, anzichè lasciare questo trasferimento alla completa discrezione del potere esecutivo, io pensavo se non fosse possibile contemperare le varie esigenze dell'Amministrazione dello Stato con una certa autonomia di questi dipendenti, permettendo loro il ritorno all'Amministrazione di provenienza. Si potrebbe eccepire che nella Amministrazione di provenienza essi potrebbero trovare delle difficoltà da parte degli ex colleghi, ma questo inconveniente mi pare che sia superabile nel senso che nessun pregiudizio questi che sono rimasti nell'Amministrazione avrebbero se al posto dell'ex collega ne venisse un altro.

D'altra parte mi pare che non siamo noi che possiamo fare questa distinzione tra i così detti transfughi e i fedeli, perchè non può costituire per costoro una ragione di menomazione il fatto che lo Stato abbia ritenuto di utilizzarli in una o in un'altra delle sue Amministrazioni. Esiste tra tutti i dipendenti dello

Stato una fondamentale parità giuridica. Inoltre noi stessi, quando abbiamo approvato l'articolo 10, abbiamo avuto pensieri analoghi, in quanto abbiamo consentito a funzionari di Governo di essere iscritti negli albi degli avvocati e procuratori, senza passare attraverso l'esame di procuratore. Qui sì che potrebbero esserci effettivamente degli interessi lesi, perchè, specialmente nei piccoli centri, sappiamo quale sia la pletoricità di questi ruoli, sproporzionata all'entità degli affari.

D'altronde ci sarebbe un precedente cioè quello della legge 1146 del 1948.

Allora fu consentito ai dipendenti del Ministero dell'Africa italiana, ex magistrati, di tornare a far parte dell'Amministrazione della giustizia. Questo è un precedente da tenere in considerazione, anche perchè nell'Amministrazione della giustizia, dell'ordinamento giudiziario fanno parte anche i cancellieri, e ad essi questa facoltà non è stata riconosciuta. Per queste considerazioni che attengono fondamentalmente al criterio adottato nel disegno di legge per una migliore utilizzazione delle attuali categorie di dipendenti dell'Amministrazione dell'Africa italiana, mi auguro che la Commissione e il Governo aderiscano all'emendamento, e che il Senato possa approvarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

LEPORE, *relatore*. La Commissione è contraria perchè questo emendamento tende ad attuare la restituzione nei ruoli di provenienza del personale immesso nei ruoli del Ministero dell'Africa, per effetto del decreto-legge 10 febbraio 1938. La cosa è impossibile, perciò la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ad esprimere l'avviso del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono dolente di non poter accogliere l'invito dell'onorevole Zugaro e di dovermi dichiarare contrario a questo emendamento.

Faccio presente che l'accoglimento di questo emendamento, in primo luogo porterebbe delle gravi perturbazioni nei ruoli degli altri funzionari; in secondo luogo non sarebbe neanche tecnicamente, materialmente, possibile.

Per quanto si riferisce al primo punto, il senatore Zugaro dice che è bene che gli impiegati siano riammessi nei ruoli di quell'Amministrazione per cui avevano dimostrato, attraverso il concorso, di aver acquisito delle particolari attitudini. Faccio presente che questo risale ad epoca anteriore al 1938, e molte volte questi funzionari, dopo essere stati al Ministero dell'Africa, ritornati in Italia, durante la guerra o alla fine della guerra, sono stati destinati ad un'Amministrazione diversa da quella da cui provenivano, e quindi magari da 5, 6, 7, 8 anni svolgono le loro funzioni presso quest'altra Amministrazione, in cui hanno acquistato una pratica maggiore di quella che avevano acquisita nella precedente. D'altra parte esiste una ovvia incompatibilità tra quanto richiede ora l'onorevole Zugaro de Matteis e quanto ha richiesto poco fa, nell'ordine del giorno che è stato accettato come raccomandazione, il senatore Magliano. Il senatore Magliano dice: diamo agli impiegati il diritto di rimanere in quei Ministeri dove ora si trovano comandati. Il senatore Zugaro dice: diamo loro il diritto di ritornare ai Ministeri dove erano in origine. Evidentemente non ci si può attenere insieme all'una e all'altra esigenza. E ciò a parte la ragione, che ricordavo, del malcontento che potrebbe nascere nei funzionari rimasti nel Ministero, fedeli alla loro Amministrazione, vedendosi ritornare nei loro ruoli coloro che li avevano abbandonati.

C'è poi un'altra considerazione, che sottopongo all'attenzione del senatore Zugaro. Egli dice: nei ruoli di questa Amministrazione il personale « prenderà posto in soprannumero dopo coloro che lo precedevano nella progressione del ruolo al momento della nomina nei ruoli del soppresso Ministero ». Con il che, dice il senatore Zugaro, evitiamo di creare situazioni sfavorevoli per coloro che altrimenti si vedrebbero messi avanti nel loro ruolo quelli che erano dietro. Ma io chiedo: come risolviamo il caso, non raro, in cui colui che ha lasciato il Ministero dell'interno, poniamo, ed è andato all'Africa italiana, si trova ad avere in quest'ultimo Ministero un grado superiore a quello che hanno i suoi colleghi di concorso rimasti al Ministero dell'interno? Non si può dire: questo grado VI lo collochiamo dopo i

gradi VII che hanno concorso con lui. Si potrà tutto al più metterlo in coda ai gradi VI, ma porre nel grado inferiore uno che è al grado superiore evidentemente non è possibile. D'altra parte — altra difficoltà di ordine tecnico — come si fa ad individuare dove sono coloro che si trovavano dietro a lui nei ruoli? La sorte di carriera varia da impiegato a impiegato; si entra tutti con lo stesso concorso e poi uno si trova ad essere di grado VIII, l'altro di VII, l'altro di grado VI. A chi di questi dovrebbe farsi riferimento? Al più infelice di coloro che non sono mai riusciti ad essere promossi? Sarebbe un cattivo scherzo che si giuocherebbe, nell'intento di giovar loro, ai funzionari dell'Africa italiana.

Ed allora, assicurando il senatore Zugaro che anche di questo elemento dei ruoli di provenienza sarà tenuto conto nell'assegnazione dei funzionari, pregherei il senatore Zugaro stesso di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Zugaro se insiste nel suo emendamento.

ZUGARO DE MATTEIS. Dopo le dichiarazioni del Governo, lo ritiro.

PRESIDENTE. I senatori Jannelli ed Adinolfi hanno anch'essi proposto un comma aggiuntivo da inserire dopo il primo. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Si consentirà al personale la facoltà di scelta dell'Amministrazione, previa valutazione dei titoli e compatibilmente alle esigenze delle singole Amministrazioni verso le quali saranno dirette le richieste di trasferimento nei ruoli.

« Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge avesse già prestato almeno un triennio di lodevole servizio presso un'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, avrà diritto al trasferimento nei ruoli di questa Amministrazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Jannelli ha facoltà di illustrarlo.

JANNELLI. Credo di dover spendere poche parole per illustrare questo emendamento, dopo che l'ordine del giorno del senatore Magliano è stato accettato come raccomandazione dall'onorevole Sottosegretario. Il collega Adinolfi ed io siamo stati mossi alla presentazione del nostro emendamento dal fatto che si è verificata a Napoli recentemente una cosa poco piacevole. Dei medici, i quali erano in servizio presso un ufficio staccato del Ministero dell'Africa italiana, ad un certo momento, essendo stato soppresso l'ufficio, sono stati messi sulla strada e non hanno potuto trovare sinora la possibilità di essere impiegati in altre Amministrazioni dello Stato.

Appunto per questo noi ci siamo preoccupati vivamente di venire in soccorso di questi bravi e valorosi funzionari, i quali, dopo aver spesa tutta una vita nel Ministero dell'Africa italiana ed essere stati anche in colonia, sono ora all'improvviso messi nell'impossibilità di poter continuare il loro servizio perchè questa legge, mentre provvede ampliamente a facilitare coloro che lasciano l'Amministrazione, non provvede nello stesso modo a quelli che nell'Amministrazione intendono rimanere e svolgere la loro attività.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

LEPORE, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Jannelli-Adinolfi, che può accettare soltanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ad esprimere l'avviso del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi consenta il senatore Jannelli di esprimere un po' la mia sorpresa per le sue dichiarazioni, perchè tutto questo disegno di legge, nel suo complesso e soprattutto negli articoli già votati dal Senato, non crea affatto la situazione da lui deplorata. Infatti a coloro che vogliono restare nella Amministrazione si dà la piena garanzia che non possono essere allontanati. Non c'è uno solo tra i funzionari delle varie categorie, neppure tra i contrattisti dei più disparati tipi, a cui con questo disegno di legge non sia stato assicurato nel modo più pieno il mantenimento in servizio. Non capisco a quale ipotesi anomala, direi patologica, possa aver fatto riferimento il senatore Jannelli.

Per quanto poi concerne il testo dell'emendamento, desidero far presente che anche qui l'Amministrazione, nell'assegnare i vari funzionari all'uno o all'altro settore dell'Ammi-

nistrazione, terrà conto al massimo dei desideri degli interessati, e cercherà, per quanto possibile, di soddisfarli; ma non si può certo stabilire per legge che sia la volontà del funzionario a scegliere in quale casella dovrà essere assegnato. Mi sembra naturale che anche le esigenze dell'Amministrazione debbano essere tenute in preminente considerazione. Di conseguenza, la prima parte dell'emendamento Jannelli-Adinolfi può essere accettata come raccomandazione; la seconda parte mi pare che resti assorbita dal voto già dato sull'ordine del giorno Magliano, che coincide con essa.

PRESIDENTE. Domando al senatore Jannelli se insiste sul suo emendamento.

JANNELLI. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati sul secondo comma dell'articolo 15.

Si dia lettura di quello proposto dal senatore Zugaro de Matteis.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del secondo comma, con la seguente:

" Per il personale dei ruoli organici non considerati nel comma precedente, le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, secondo le rispettive esigenze, o posti aggiunti ai ruoli ordinari o separati ruoli aggiunti, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; detti ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi con promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti secondo gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti non potranno, per alcun motivo, essere attribuiti a personale di diversa provenienza e le promozioni relative non potranno essere effettuate in proporzioni superiori a quelle consentite al corrispondente personale dei ruoli ordinari delle rispettive Amministrazioni " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zugaro de Matteis per illustrare questo emendamento.

ZUGARO DE MATTEIS. Dichiaro di ritirarlo, perchè superato da precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento presentato, a titolo personale, dal senatore Lepore. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del secondo comma, con la seguente:

« A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, secondo le rispettive esigenze, dei posti aggiunti ai ruoli ordinari od anche dei separati ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; in entrambe tali ipotesi i ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti al personale di diversa provenienza; e le promozioni relative dovranno essere effettuate in proporzioni uguali a quelle consentite al personale originario dei medesimi ruoli o dei ruoli corrispondenti delle rispettive Amministrazioni ».

PRESIDENTE. Senatore Lepore, insiste nel suo emendamento?

LEPORE, *relatore*. Vi insisto, signor Presidente. Però debbo chiarire che sono pronto a ritirare la seconda parte dell'ultimo periodo, dalle parole: « e le promozioni relative . . . » in poi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo a dare il loro avviso sull'emendamento del senatore Lepore così modificato.

TUPINI. La Commissione si rimette al Senato.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo accetta

l'ultima formulazione proposta dal senatore Lepore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal senatore Lepore, fino alle parole: « al personale di diversa provenienza ». Chi approva questo emendamento, per il quale la Commissione si rimette al Senato e che il Governo accetta è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'emendamento aggiuntivo del senatore Benedetti Luigi. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

" Con le stesse norme delegate potrà altresì consentirsi il trasferimento nel ruolo organico degli assistenti universitari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, del personale del ruolo di governo del Ministero dell'Africa italiana che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia effettivamente esercitato le funzioni di assistente presso una Università della Repubblica per almeno un triennio. A questo fine saranno istituiti transitoriamente posti aggiunti ai ruoli organici di cui alla tabella *A*) allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, in conformità a quanto disposto nel comma precedente " ».

PRESIDENTE. Essendo il senatore Benedetti Luigi assente, l'emendamento si intende ritirato.

Sul terzo comma dell'articolo 15 non sono stati presentati emendamenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul quarto comma il senatore Menghi ha proposto un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

" Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonchè presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti. In ogni caso dovrà essere considerato come servizio utile ed ininterrotto, a tutti gli effetti:

*a*) il servizio eventualmente prestato alle dipendenze delle Autorità di occupazione bellica dell'Africa orientale italiana e della Libia;

*b*) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a 6 mesi dall'entrata in vigore del Trattato di pace, quello comunque passato in soggezione delle forze di occupazione dei territori già di sovranità italiana in Africa;

*c*) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino ad un massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

" Le provvidenze da disporsi col decreto stesso, per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, dovranno adeguarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti di Enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel precedente comma terzo dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, ed a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639 " ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Faccio osservare al Senato che il Governo ha proposto un emendamento aggiuntivo a questo quarto comma, che riproduce sinteticamente, ma integralmente, quanto chiede il senatore Menghi. Le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del testo dell'onorevole Menghi sono identiche a quelle dell'articolo 9. È bene evitare inutili ripetizioni; aderendo essenzialmen-

te all'emendamento Menghi, penso che possa essere votato il testo del Governo.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Rinunzio al mio emendamento e aderisco a quello del Governo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dello emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

BISORI, *Segretario*:

« Nel quarto comma, dopo le parole: " cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti ", aggiungere le altre: " considerando in ogni caso come servizio utile ed ininterrotto il servizio ed i periodi di tempo indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *a*) dell'ultimo comma del precedente articolo 9 " ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare il suo avviso su questo emendamento.

LEPORE, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento testè letto, proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma, sul quale il senatore Lepore ha presentato, a titolo personale, un emendamento. Si dia lettura dello emendamento.

BISORI, *Segretario*:

« In caso di accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Lepore all'articolo 12, sopprimere, nel quinto comma, le parole: " con opportune modalità ", ecc., fino alle altre: " in ruoli separati, e " ».

LEPORE, *relatore*. Dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Sul quinto comma il Governo ha proposto un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del quinto comma con la seguente:

" Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire:

*a*) l'inquadramento del personale sanitario di 1ª categoria del soppresso Ministero della Africa italiana, assunto in base a contratto tipo o in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonchè l'utilizzazione del personale stesso, eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, garantendo comunque al personale medesimo la conservazione del trattamento economico di attività a qualsiasi titolo ad esso spettante in base al contratto in corso e il mantenimento in servizio fino al compimento del 65° anno di età o il 40° di servizio, salva anticipata cessazione nei casi previsti dalla legge;

*b*) l'inquadramento del personale a contratto tipo e a contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria in ruoli speciali transitori da istituirsi, anche in deroga ad altre disposizioni, presso quest'ultima Amministrazione;

*c*) l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale alla fine del comando sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo " ».

PRESIDENTE. Di questo emendamento il Governo presenta però ora un nuovo testo concordato con la Commissione. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire:

*a*) l'inquadramento del personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, assunto in base a contratto ti-

po, che non chieda la rinnovazione del contratto consentita dall'articolo 12, e del medesimo personale assunto in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonchè l'utilizzazione del personale stesso, eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, restando per costoro fissato in tre mesi dalla entrata in vigore delle norme delegate il termine previsto dal primo comma dell'articolo 7;

*b*) l'estensione al personale a contratto tipo o a contratto a tempo indeterminato in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1° gennaio 1951, delle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844;

*c*) l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale alla fine del comando sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ».

PRESIDENTE. Si dia adesso lettura dello emendamento proposto dai senatori Magliano, Samek Lodovici e Caso.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire il quinto comma con i seguenti:

" Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale alla fine del comando sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

" Il personale sanitario a contratto-tipo di prima categoria del Ministero dell'Africa italiana, che non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7 della presente legge, è inscritto, in ordine di grado e di anzianità di grado, in un quadro speciale che sarà tenuto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

" I sanitari iscritti nel quadro speciale di cui al precedente comma, che non vengano utilizzati nei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, saranno comandati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con gli altri Ministri interessati e con quello del Tesoro, presso altre Amministrazioni dello Stato, nel qual caso le competenze sono a carico dell'Amministrazione presso la quale il personale è distaccato.

" Ai sanitari stessi è conservato il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, ad essi spettante in base al contratto in corso. Ad essi sono applicabili, in quanto consentito dalle presenti norme, le disposizioni in vigore sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi. Il servizio non di ruolo dagli stessi prestato, con qualsiasi denominazione, nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente all'iscrizione nel quadro speciale può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti.

" Il personale iscritto nel quadro speciale è mantenuto nell'impiego fino al compimento del 65° anno di età od il 40° anno di servizio, salvo anticipata cessazione nei casi previsti dalla legge " ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In relazione a questo articolo testè approvato, mi è caro attestare, anche a conforto del senatore Magliano che aveva presentato un emendamento a questo riguardo, non esserci da parte del Governo alcun dubbio che la norma che abbiamo approvata all'articolo 12, relativa ai contrattisti tipo, sia applicabile anche ai medici. A questo fine appunto nel testo che è stato ora approvato si è fatto riferimento ai medici che non chiedano la rinnovazione del contratto consentita dallo articolo 12.

Io penso che questa formula possa tranquillizzare il senatore Magliano per quanto concerne le esigenze di cui si è fatto interprete.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Io avevo già svolto il mio emendamento il quale, d'altronde, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Lucifredi, non ha più ragione di essere e quindi lo ritiro. Mi permetto di osservare però che permane qualche dubbio circa la posizione di coloro i quali non possono godere della facoltà prevista dall'articolo 12, in quanto tale facoltà non avrebbero e quindi non vedo come possano avvalersene. Ringrazio in ogni caso l'onorevole Lucifredi della sua adesione larga e comprensiva e lo pregherei di chiarire ancora meglio se l'articolo 12 si ritenga o meno applicabile ai casi cui mi sono riferito.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ad ogni modo la sostanza è accolta, ed è chiaro che l'articolo 12 si applica anche al personale di cui si interessa l'onorevole Magliano.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 15 nel testo concordato fra il Governo e la Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia adesso lettura dell'articolo 15 nel testo risultante dalle modificazioni introdottevi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 15.

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizioni che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonchè la piena parificazione al personale dei ruoli delle Amministrazioni di destinazione o corrispondenti e un analogo normale sviluppo di carriera.

A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, secondo le rispettive esigenze, dei posti aggiunti ai ruoli ordinari od anche dei separati ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; in entrambe tali ipotesi i ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti al personale di diversa provenienza.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonchè del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio Eritreo dell'Economia, il Comitato dell'Economia della Somalia e presso gli Uffici Coloniali dell'Economia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà.

Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonchè presso gli uffici della Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti, considerando in ogni caso come servizio utile ed ininterrotto il servizio ed i periodi di tempo indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'ultimo comma del precedente articolo 9. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia dovranno adeguarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel

precedente comma dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011, e successive modificazioni e a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire:

*a)* l'inquadramento del personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, assunto in base a contratto tipo, che non chieda la rinnovazione del contratto consentita dall'articolo 12, e del medesimo personale assunto in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonchè l'utilizzazione del personale stesso, eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, restando per costoro fissato in tre mesi dalla entrata in vigore delle norme delegate il termine previsto dal primo comma dell'articolo 7;

*b)* l'estensione al personale a contratto tipo o a contratto a tempo indeterminato in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1° gennaio 1951 delle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844;

*c)* l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale alla fine del comando sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato da parte del senatore Carelli un articolo aggiuntivo 15-*bis*. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 15-*bis*.

Nella eventualità di ampliamento o di costituzione di ruoli organici in Amministrazioni pubbliche già esistenti o di nuova creazione, una adeguata aliquota dei posti da ricoprire dovrà essere riservata, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, al personale dei ruoli organici del cessato Ministero dell'Africa italiana, di grado e gruppo corrispondente, in possesso del prescritto titolo di studio, anche se nel frattempo trasferito nei ruoli di altra Amministrazione, ai sensi del precedente articolo, eccettuato il personale che abbia usufruito della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Carelli non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.

Il personale attualmente nei predetti territori, qualora cessi dal servizio ai sensi dell'articolo 7, conserverà il diritto al trattamento economico relativo al periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16-*bis*.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 16-*bis*.

Con separato provvedimento, da presentare al Parlamento per l'approvazione entro quattro mesi dalla presente legge, sarà disposta la devoluzione all'Istituto italiano per l'Africa dell'attività e del materiale d'interesse scientifico

e culturale del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Con lo stesso provvedimento verrà disposto il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto suddetto per il suo adeguamento ai compiti che esso dovrà assolvere:

*a*) nel campo degli studi sull'Africa e per la loro divulgazione in rapporto specialmente al progresso di quel continente ed alla collaborazione italiana a tale opera;

*b*) ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro italiano in Africa.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti, due dal senatore Menghi e uno dai senatori Guglielmone ed altri. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« In caso di accoglimento dell'emendamento del senatore Menghi all'articolo 2, nel primo comma, aggiungere in fine le parole: " compreso il Museo coloniale " ».

MENGHI.

« In caso di accoglimento dell'emendamento del senatore Guglielmone all'articolo 2, nel primo comma, aggiungere, in fine, le parole: " nonchè dell'Ufficio mostre e fiere, attualmente dipendente dal Museo coloniale " ».

GUGLIELMONE, LANZARA, CARELLI, LONGONI, FARIOLI, GALLETTO.

« Nel primo comma, aggiungere, in fine, le parole: " ivi compreso il Museo con il suo ufficio mostre ed esposizioni ".

" Per il personale presentemente addetto alle attività e alla conservazione dei materiali indicati nel precedente comma e che siasi avvalso della facoltà consentita dall'articolo 7, la decorrenza della cessazione dal servizio è fissata al 1° o al 16 del mese successivo alla effettiva devoluzione all'Istituto italiano per l'Africa " ».

MENGHI, SAGGIORO, VARRIALE, GUARIENTI, CARELLI, FARIOLI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Menghi per illustrare i suoi emendamenti.

MENGHI. Il primo emendamento è conseguenziale all'accettazione dell'emendamento all'articolo 2.

Il secondo emendamento è di garanzia per i funzionari di cui al primo emendamento, e quindi pregherei il Governo di accettarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere in proposito il proprio parere.

LEPORE, *relatore*. La Commissione è favorevole al primo emendamento del senatore Menghi ed è contraria al secondo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole al primo emendamento del senatore Menghi.

Per quel che si riferisce al secondo emendamento, per la parte che dice « ivi compreso il Museo con il suo ufficio mostre ed esposizioni », mi rimetto a quello che diceva poco fa il senatore Lepore, mentre per la seconda parte (« per il personale » ecc.), dichiaro che il Governo non può accettare questo testo, per le ragioni stesse che vennero fatte presenti di fronte ad un emendamento in parte analogo del senatore Ciasca in relazione ad uno dei primi articoli del disegno di legge.

Feci allora presente al senatore Ciasca — il quale molto cortesemente ritirò il suo emendamento — che non si poteva creare una situazione di sperequazione tra un gruppo e l'altro di dipendenti del Ministero dell'Africa italiana obbligando alcuni a scegliere immediatamente la sorte che preferivano, cioè restare o andarsene, e concedendo ad altri, viceversa, una dilazione, che li poneva indubbiamente in una posizione di privilegio. Analoga situazione di privilegio si verrebbe a creare per i dipendenti di cui qui si parla se si accettasse questa parte dell'emendamento Menghi, alla quale quindi il Governo non può che dichiararsi contrario.

PRESIDENTE. Domando al senatore Menghi se insiste sui suoi emendamenti.

MENGHI. In seguito alle spiegazioni dell'onorevole Lepore e del rappresentante del Governo, io insisto per l'approvazione del primo emendamento e ritiro il secondo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Menghi tendente ad ag-

giungere al primo comma dell'articolo 16-*bis* le parole: « compreso il Museo coloniale ».

Chi approva questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Evidentemente, l'emendamento dei senatori Guglielmone ed altri resta assorbito.

Metto ai voti l'articolo 16-*bis* così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BISORI, *Segretario*:

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per il trasporto dei fondi disponibili, anche in conto residui, dallo stato di previsione della spesa del soppresso Ministero dell'Africa italiana a quelli delle altre Amministrazioni alle quali sono attribuiti i relativi servizi o è trasferito il personale di detto Ministero in dipendenza della presente legge.

PRESIDENTE. Dalla Commissione finanze e tesoro è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1952-53, nonchè quelli esistenti a titolo di residui degli esercizi precedenti, saranno trasferiti provvisoriamente in due capitoli speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio corrente, uno per le disponibilità di competenza dell'esercizio 1952-53 e l'altro per le disponibilità dei residui.

" Il Ministro per il tesoro provvederà man mano con propri decreti all'assegnazione dei fondi stessi alle Amministrazioni od enti cui vengono trasferiti i servizi del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in relazione all'ammontare accertato delle disponibilità ed al carico portato dalle rispettive assegnazioni " ».

PRESIDENTE. Invito la prima Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

LEPORE, *relatore*. La Commissione l'accetta.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 17 nel testo proposto dalla 5ª Commissione e accettato dalla 1ª Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dai senatori Riccio, Genco, Zelioli, Bosco, Lanzara e Carelli è stato proposto un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 17. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 17-*bis*.

L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è riliquidabile e, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riccio per illustrare questo emendamento.

RICCIO. È necessario leggere l'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, il quale dice: « Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge, il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa italiana in data anteriore al 1° maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive modificazioni, è autorizzato ad avvalersi, previa domanda da presentarsi nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori o della sistemazione nei ruoli organici, ai sensi ed agli effetti del precedente articolo 13, ecc. ».

Nel secondo comma è detto che: « Al personale che si avvalga delle facoltà previste dal comma del presente articolo è attribuito un

assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, ecc. ».

All'ultimo comma dell'articolo 13 si dice: « L'impiegato non di ruolo eventualmente fornito di una retribuzione superiore allo stipendio spettantegli col collocamento nei ruoli organici conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e utile ai fini del trattamento di quiescenza ».

In definitiva, quindi, il contenuto del mio emendamento sarebbe compreso già nella legge 5 giugno 1951, di cui fui relatore nella prima Commissione in sede deliberante. Però, siccome nell'applicazione di questo articolo sono sorte difficoltà, ho ritenuto necessario e rispondente ad una esigenza di stretta giustizia, nonchè di diritto, poichè è una disposizione che noi già approvammo in occasione dell'attuazione delle norme per l'applicazione dei ruoli transitori, che questo assegno *ad personam*, che costoro conservano, per non essere esposti a una diminuzione del complessivo trattamento, sia, logicamente, riliquidabile e pensionabile, in modo che possano, sia per il trattamento di quiescenza sia per lo stadio di carriera successivo, avere quel trattamento di cui già godevano.

Non si tratta altro quindi che di un chiarimento di una disposizione di legge già esistente, per una applicazione migliore e più rispondente a diritto e giustizia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio parere su questo articolo aggiuntivo.

TUPINI. Personalmente sono favorevole. Come rappresentante della Commissione devo rimettermi al Senato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda la pensionabilità dell'assegno per la parte riguardante lo stipendio, nulla da obiettare.

Il Governo è invece di parere contrario per quanto concerne la riliquidabilità dell'assegno personale. In tale ipotesi infatti si creerebbe uno stato di privilegio al personale oggetto dell'emendamento. Il trattamento di riliquidabilità non è stato consentito infatti per il rimanente personale non di ruolo inquadrato nei ruoli organici o transitori.

È da notare inoltre che l'articolo 14 della legge n. 376 concede al personale a contratto tipo il beneficio di conservare il premio di presenza e il compenso per il lavoro straordinario nella misura unitaria ragguagliata allo stipendio in godimento di contrattista, beneficio che è negato non solo al personale non di ruolo, ma anche al personale di ruolo che passi da un ruolo all'altro da grado più elevato.

È anche da rilevare che, avendo la legge n. 376 disciplinato la decorrenza giuridica dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli ordinari dal 1° maggio 1948, non è possibile, ai fini del raffronto da istituire tra il trattamento economico inerente alla posizione di contrattista con quella nuova di personale di ruolo o dei ruoli speciali transitori, riferirsi a una diversa data.

Pertanto suggerisco al senatore Riccio di limitare nel seguente modo il suo emendamento: « L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, per la parte riguardante lo stipendio è pensionabile ».

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. La Commissione finanze e tesoro, che ha esaminato lungamente questo problema, dichiara a mio mezzo di accettare il testo proposto dal Governo, cioè che l'assegno è pensionabile ma non riliquidabile.

PRESIDENTE. Domando al senatore Riccio se accetta la modifica proposta dal Governo.

RICCIO. Non posso, dopo la dichiarazione del senatore Bertone, non accettare la modifica apportata dal Governo, pur facendo notare che, poichè legiferiamo oggi e non nel 1948, quella difficoltà, addotta dall'onorevole Avanzini per la differenza di date, si tramuterebbe solo in una dfficoltà pratica per gli uffici del Ministero nel disporre le riliquidazioni, mentre non mi pare che rifiutare la riliquidabilità corrisponda ad una esigenza di giustizia. Tuttavia, poichè capisco che sul punto della riliquidabilità non avrei l'approvazione del Senato ed anche per facilitare l'approvazione della proposta nella parte relativa alla pensionabilità, accetto la modifica del Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 17-*bis* presentato dai senatori Riccio ed

altri, con la modificazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 17-*bis*.

L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che il Governo ha proposto di inserire dopo l'articolo 12 un nuovo articolo 12-*bis*. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 12-*bis*.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati il personale di cui al precedente articolo 12 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre Amministrazioni dello Stato sarà trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio alla stessa data presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana verrà ripartito tra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.

È in facoltà delle Amministrazione di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri uffici centrali e periferici ed eventualmente, anche nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali o locali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per illustrare questo emendamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questo articolo è stato reso necessario dall'approvazione del nuovo testo dell'articolo 12. Credo che non ci sia nessuna difficoltà ad approvarlo.

Tale articolo, in sede di coordinamento, dovrà essere inserito dopo l'articolo 12.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12-*bis* proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È così esaurito l'esame degli articoli. Si procederà ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

LUCIFERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Dichiaro che voterò contro questo disegno di legge, dando a questo voto il significato preciso di una protesta per il modo con il quale è stato trattato il popolo italiano nei confronti della sua attività in Africa, che rimane un documento unico di civiltà e di progresso per quelle terre.

FARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARINA. Dichiaro di votare contro il disegno di legge per il modo come esso è stato discusso e per le conclusioni cui si è dovuti arrivare. A proposito, per esempio, dell'articolo 13-*bis*, era stato presentato un articolo 13-*bis* dal collega Bosco: il Governo ha fatto pressioni perchè fosse ritirato, nonostante che esso fosse un po' la chiave di questa legge. Questo stesso articolo 13-*bis* è passato nelle mani di un altro collega di quella parte, il collega Zotta. Sono state fatte altre pressioni su di lui affinchè fosse ritirato.

Oggi, in mezzo a questa confusione, non ho potuto rendermi conto di quest'ultimo particolare, che cioè il collega Zotta lo ha ritirato, per poterlo fare mio e per poter invitare il Senato ad esprimere il suo parere su questo articolo.

In definitiva, votiamo contro anche perchè in questa legge, che costava pochi milioni al Governo, si è voluto scomodare il Ministro del tesoro perchè venisse qui a porre il suo veto, per non dare quei pochi spiccioli a questi servi-

tori dello Stato che sono stati i più maltrattati tra tutti i funzionari.

Pertanto voteremo contro il disegno di legge.

CARRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Nel dichiarare la mia piena adesione al disegno di legge, desidero esprimere un caloroso saluto a tutti coloro che hanno dato la loro opera attiva e fruttuosa per il Ministero dell'Africa, direttamente e indirettamente, o al Ministero o in quelle parti dell'Africa dove l'Italia ha efficacemente lavorato. Ciò dico anche ricordando la memoria di uno dei miei fratelli che, ufficiale di grado elevato nelle truppe coloniali, dette la sua vita per la Patria nella difesa degli interessi morali e politici dell'Italia. Con questo sentimento di ricordo per la figura altissima di mio fratello cui intendo associare, senza distinzione di grado, tutti coloro che hanno dato la loro opera in Africa, dichiaro di approvare il disegno di legge. (*Applausi*).

MENGHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Voterò la legge con malinconia, pur avendo la coscienza tranquilla per aver fatto tutto il possibile per tutelare i sacrosanti diritti dei funzionari del Ministero.

Elevo ancora una volta la mia protesta per la perdita delle Colonie, dovuta soprattutto oltre che alla guerra perduta, alla slealtà di falsi amici e al tradimento dei così detti alleati.

Oggi il libro del colonialismo si chiude. Si inizia un nuovo ciclo della storia, per cui non si può contrastare l'anelata indipendenza ai popoli africani, con i quali gli italiani sono andati sempre d'accordo. associandoli ai propri interessi.

Saluto perciò i nuovi pionieri che andranno nel Continente nero, da considerarsi come complementare dell'Europa, a impiegare la esuberante nostra mano d'opera e a smerciare i nostri prodotti, ma il saluto a loro non va disgiunto dalla riconoscenza che dobbiamo ai funzionari, ai militari di tutte le armi, ai colonizzatori, agli esploratori ed ai missionari che portarono in Africa il primo seme della civiltà. (*Vivi applausi*).

CARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Io dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge, facendo voti che, nella eventualità della istituzione del Ministero del lavoro e dell'emigrazione, si tenga conto della specifica competenza del personale del disciolto Ministero dell'Africa italiana.

LEPORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE, *relatore*. Debbo dichiarare che il Senato ha fatto tutto quanto era possibile per i funzionari e i dipendenti del Ministero dell'Africa. Vi è stato ad un certo punto anche un contrasto, ma esso è stato felicemente superato. Bisogna dare atto, perciò, che il Governo ed i parlamentari hanno accettato una sistemazione del personale del Ministero dell'Africa italiana in maniera organica e completa. I dipendenti del Ministero dell'Africa, in fondo ed esclusi alcuni dettagli, hanno avuto accolte tutte le loro richieste. Ciò è tanto vero che il mio amico Presidente Bertone mi ha detto poco fa che io avevo addirittura . . . piantato delle grane. (*Commenti*).

Al personale vada il nostro saluto, e sono certo che esso è contento del trattamento riservatogli con questa legge. (*Applausi*).

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Onorevoli senatori, indubbiamente non tutte le aspettative del personale del Ministero dell'Africa italiana sono state accolte in questa legge, ma io sono sicuro di interpretare il sentimento della grande maggioranza del personale stesso, dando atto che il Senato con le norme approvate ha concesso quanto gli è stato possibile ed ha dato una cordiale prova di comprensione e di considerazione che sarà certamente ricordata con viva gratitudine dagli interessati.

Mi permetto poi, onorevoli senatori, di rivolgere a tutti i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana le espressioni della profonda

gratitudine del Governo e di tutto il popolo italiano per i grandi servizi che essi hanno reso alla Patria. Mi sento particolarmente qualificato per farlo dopo il mio ritorno da una missione nel continente asiatico nel corso della quale ho potuto constatare la grande differenza tra i risultati dell'opera svolta dal personale del Ministero dell'Africa italiana, che è stato un degno interprete dei sentimenti e delle tradizioni del popolo italiano, e quelli dell'opera di altri.

Una dura sorte ci ha privati delle nostre colonie, ma noi non le abbiamo perdute a causa di rivolte dei nativi: le abbiamo perdute per fatto di guerra e ad opera di altri popoli bianchi. Io torno dall'Asia dove popoli vincitori nella guerra sono costretti a lasciare le colonie che hanno finora conservato, per la insurrezione dei nativi: mentre parecchi di questi territori sono in fiamme ed i loro colonizzatori europei sono cacciati dalla distruzione e dalla morte, noi rimaniamo rispettati e tranquilli in tutte le nostre ex colonie. Questa immensa differenza ha valore soprattutto per il futuro, perchè ci permetterà di continuare, sia pure tra le inevitabili difficoltà dei nuovi tempi, la nostra opera di solidarietà umana e di progresso civile nei territori africani bonificati dal nostro lavoro e santificati dai nostri sacrifici. Essa va ascritta a grande merito del personale del Ministero dell'Africa italiana e di tutti gli italiani d'Africa che hanno assicurato al nostro Paese la possibilità di feconde e pacifiche collaborazioni future con tutti i popoli africani che sono stati nostri sudditi.

Siano, perciò, per essi di conforto in questo momento, che è per loro di particolare tristezza, la stima, l'affetto e la gratitudine di tutto il popolo italiano. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Sono certo di interpretare il sentimento unanime del Senato inviando — nel momento in cui si delibera la soppressione, determinata da motivi molto dolorosi, del Ministero dell'Africa italiana — un saluto a tutti i dipendenti di questa Amministrazione, che con tanta dignità e con tanta utilità hanno servito lo Stato.

(*L'Assemblea, in piedi, applaude lungamente*).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, propongo che sia deferito alla Commissione il coordinamento degli articoli approvati.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

**Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2658) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2679) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, concernente regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) e ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, concernente disposizioni complementari per la regolazione di rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) » (2714). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere » (2726). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti ha preso o intenda prendere nei confronti delle forze di polizia che in Firenze, in occasione del ritorno dei parlamentari della opposizione, si sono resi responsabili di una brutale aggressione nei confronti di liberi cittadini e di parlamentari in piazza dell'Unità, mentre transitavano tranquillamente per recarsi alla Camera del lavoro, ferendone alcuni, fra i quali l'onorevole Barbieri dichiarato guaribile in otto giorni nell'ospedale di S. Maria Novella e l'onorevole Montelatici (2240-*Urgenza*).

BARDINI, PIERACCINI, RISTORI, MARIOTTI, BITOSSI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi a carico del carabiniere che ha ferito in forma gravissima il giovane Ferrari Angelo di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, soltanto perchè stava eseguendo sulla strada una scritta contro la nuova legge elettorale, nonchè per conoscere le disposizioni impartite al Prefetto e al Questore di Modena per evitare che misure normali di ordine si trasformino in violenza o addirittura in aggressioni contro inermi cittadini che esprimono il loro attaccamento alle libertà e alla Costituzione (2241).

PUCCI.

Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile: circa la applicazione del diritto di monopolio sul sale, stabilito dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, sui prodotti salati commestibili provenienti dalla pesca, diritto di monopolio esteso anche ai prodotti della Sicilia e della Sardegna, zone esenti dal monopolio del sale; e se non ravvisino la necessità che sia ripristinata l'esenzione prevista dalla precedente legge per i prodotti ittici provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna (2242).

DI GIOVANNI.

Ai Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile: sui preannunziati accordi commerciali col Giappone circa la importazione dal Giappone di prodotti della pesca conservati per un totale di 1 milione di dollari e sulle ripercussioni di tali accordi a danno della nostra industria della pesca in generale e della nostra industria conserviera in particolare (2243).

DI GIOVANNI.

*Interrogazione con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e dei trasporti, per sapere quali provvedimenti intendano prendere nei riguardi di undici famiglie contadine residenti nel comune di Loreo (Rovigo), e precisamente in località « Valle dei Segadori », rinchiusi fra il canale di Loreo e il Po di Brandolo, isolati dal paese e in condizioni disperate fin dal novembre 1951 in occasione dell'alluvione.

Dette famiglie, le cui case sono state demolite dalle acque e che attualmente vivono in capanne improvvisate, chiedono la messa in opera di un tombino, il ripristino della rampa dell'argine ferroviario, la riparazione dell'unica strada di comunicazione tuttora impraticabile, onde dar modo di far arrivare il materiale per la ricostruzione delle loro abitazioni e delle stalle crollate e per concimare, fertilizzare e coltivare bene i loro campi, mancando ad esse ogni via di accesso.

« Valle dei Segadori » appartiene al comprensorio di bonifica « Vallone », il quale non ha ancora compiuto, dopo le disastrose alluvioni, nessun lavoro di ripristino, con grave danno dei consorziati e della produzione agricola.

I terreni del « Consorzio Vallone » sono tutti sotto il livello del mare ed i due canali che li

racchiudono (Canale di Loreo e Po di Brandolo) sono pensili.

La normale infiltrazione obbliga l'idrovora, nei mesi primaverili e autunnali, anche se non piove, ad azionare le pompe varie ore del giorno. In caso di pioggia il lavoro di pompaggio deve essere ininterrotto e riesce ad impedire che l'acqua non sommerga i terreni solo se l'intera rete scolante è efficiente e cioè sgombra da interramento, detriti o di erbe.

Attualmente, l'alluvione ha reso inoperante per interramento quasi tutta la rete scolante e le continue pioggie degli scorsi giorni, unite alle infiltrazioni, hanno allagato vari campi seminati a grano.

I gorghi dello scolo collettore, prodotti per la caduta dei ponti, sono ancora da otturare e le sabbie trasportate ricoprono ancora i terreni.

La strada comunale che unisce Loreo al costruendo « villaggio Oslo » e Rosolina è interrotta per il crollo del ponte sul collettore principale e le famiglie, composte di piccoli coltivatori che abitano nella zona, al posto di un chilometro per recarsi al capoluogo devono percorrerne sei (2621).

BOLOGNESI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì 27 gennaio, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

3. Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 (2738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

5. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2635) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

7. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

9. Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 (2306-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

10. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 11,45).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA CMXXIV (23 GENNAIO 1953)

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ADINOLFI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e come intende intervenire nella vertenza insorta tra il Sindacato autonomo lavoratori assicurazione e la A.N.A.G.I.N.A. (Associazione sindacale padronale) specie per la richiesta di stipulazione del contratto nazionale di categoria, essendo attualmente il rapporto di lavoro regolato dal contratto del 1934 (2596).

RISPOSTA. — Si ha il pregio di comunicare, al riguardo, che già il competente Servizio di questo Ministero ha preso contatto con le rappresentanze sindacali interessate alla vertenza per la definizione della situazione del personale dipendente dalle aziende in appalto I.N.A., allo scopo di concordare la data di ripresa delle trattative.

Si confida che, nei prossimi giorni, potrà avere luogo, presso questo Ministero, l'incontro di che trattasi.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

ANGELINI Cesare. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendono adottare nei riguardi della Società Juta di Genova, con stabilimento jutiero a Lucca, e della Società marmifera Henreaux di Querceta (Lucca) che, allo scopo di portare i lavoratori, ivi adibiti, ad accettare forme di lavoro in contrasto con i contratti collettivi, sono giunte persino a limitare la produzione.

Infatti lo stabilimento jutiero ha immobilizzato 76 telai con la conseguente riduzione dell'orario lavorativo a 24 ore settimanali, mentre premono richieste di fornitura di tele da parte di molti Consorzi agrari

La Società marmifera Henreaux, in data 4 settembre 1952, ha da parte sua proclamato la serrata delle cave in Versilia e rifiutato il pagamento dei salari maturati del mese di agosto gettando varie centinaia di lavoratori in disperate situazioni economiche (2400).

RISPOSTA. — Anche a nome del Ministro per l'industria e commercio si ha il pregio di comunicare alla S.V. Onorevole quanto segue:

1) *Stabilimento di Ponte a Moriano della Società italiana juta.* — La vertenza, a suo tempo insorta e di cui la S.V. ben è a conoscenza, va riferita all'assegnazione disposta dalla Direzione di nuove macchine alle tessitrici, per la opposizione mossa a tali disposizioni da parte dei Sindacati. Questi contestavano all'azienda tale diritto per il fatto che un'altra assegnazione di macchine, compiuta nel gennaio scorso, era stata revocata dopo oltre un mese non essendosi potuto procedere all'esame da parte della prevista Commissione tecnica — entro i termini contemplati dalle norme contrattuali — per la mancata presentazione — in tempo utile — dei rappresentanti dell'Azienda. Gli industriali — comunque — rigettavano anche tale addebito, affermando di avere adempiuto in quella occasione ad ogni obbligo tempestivamente.

In conseguenza del rifiuto delle lavoratrici ad adeguarsi agli ordini ricevuti, l'azienda colpiva le stesse con provvedimenti disciplinari, culminati nel licenziamento progressivo di 32 operaie.

A riguardo di quanto precede, l'Ufficio del lavoro di Lucca ha preso l'iniziativa, d'intesa con la Prefettura, per una serie di riunioni, a conclusione delle quali il 10 ottobre 1952 è stato redatto un verbale di accordo, per la completa definizione della vertenza.

Come risulta dal verbale medesimo, l'azienda si è impegnata a riassumere le lavoratrici presso la fabbrica, concedendo alle stesse una anzianità convenzionale.

2) Per quanto concerne, invece, la Società *Marmifera Henreaux* di Querceta, la S. V. On.le non ignora i termini della vertenza e l'andamento delle trattative sin qui occorse.

Poichè in ordine alla situazione determinatasi sono tuttora in corso, presso questa sede, i contatti del caso, si fa riserva di comunicarne alla S. V. l'esito, non appena possibile.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

ANGELINI NICOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per cui non è stata concessa agli orfani di guerra insegnanti delle scuole medie alcuna agevolazione, come per il passato, accordata invece ai reduci ex-combattenti nell'assegnazione degli incarichi e supplenze nelle varie discipline scolastiche: e per quale motivo è stato fatto un diverso trattamento agli stessi insegnanti delle scuole medie che non si giovano di alcun beneficio, a differenza dei maestri elementari orfani di guerra ai quali è stato assegnato un coefficiente fisso di dodici punti (2481).

RISPOSTA. — La concessione di una riserva di posti a favore degli orfani di guerra fu stabilita dal decreto legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Il beneficio fu prorogato a tutto l'anno 1951.

Fu questa una disposizione che non riguardava esclusivamente il personale insegnante, bensì tutti i rami dell'Amministrazione statale, talchè non si sarebbe potuto, da parte di questo Ministero, disporre un richiamo unilaterale in vigore del beneficio dopo il 31 dicembre 1951, tanto più che si riteneva imminente una ulteriore proroga della legge.

Per quanto concerne in particolare i professori delle scuole medie, premesso che si tratta di una categoria che, sotto molti aspetti, si differenzia da quella dei maestri elementari, tant'è che per le due categorie vengono annualmente emanate separate ordinanze per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, si fa presente che gli orfani di guerra, mercè l'assunzione preferenziale loro accordata negli scorsi anni, hanno potuto totalizzare un punteggio rilevante che ha giocato a loro favore segnalatamente nel caso di riconferma in servizio nella stessa cattedra dello stesso istituto in cui gli interessati avevano insegnato lo scorso anno; beneficio questo ultimo che non trova riscontro nella ordinanza emanata per i maestri elementari.

Tutto il problema, comunque, che si inquadra in quello più generale riguardante le riserve di posti a favore dei reduci, ai quali gli orfani di guerra erano equiparati, sarà riesaminato in occasione della diramazione delle ordinanze sugli incarichi e sulle supplenze nelle scuole secondarie e primarie, alla luce delle eventuali disposizioni legislative che potranno essere all'uopo emanate e di quegli eventuali nuovi criteri che, in mancanza di tali disposizioni, potranno essere seguiti nella emanazione delle ordinanze sopra ricordate.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

BARBARESCHI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere quali provvedimenti ha preso o intenda prendere contro i responsabili delle assegnazioni di appalti nei lavori dello S.C.I. di Genova-Cornigliano che, trasformandosi successivamente in molteplici subappalti con sensibili riduzioni di prezzo per gli esecutori dei lavori, provocano situazioni penose per le più modeste imprese e specialmente per la classe lavoratrice che deve lavorare esposta a gravi rischi e pericoli continui come hanno dimostrato le molteplici sventure verificatesi in quel lavoro (2556).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione del nuovo impianto S.C.I. di Genova-Cornigliano sono stati appaltati a diverse imprese, data la loro varietà e complessità e tenuto anche conto che essi non avrebbero potuto essere effettuati direttamente dalla committente, in quanto — come è noto — sono estranei all'attività industriale della stessa.

I relativi contratti escludono il sub-appalto, con facoltà, però, di deroghe da parte della So-

cietà Cornigliano. A quanto risulta, tali deroghe sono state concesse, per ragioni esclusivamente tecniche, in un numero limitato di casi. Comunque, tanto le imprese a mandato diretto che le poche in sub-appalto sono regolarmente operanti, in quanto iscritte alla Camera di commercio ed in regola con ogni altra prescrizione di legge al riguardo.

Nei contratti d'appalto è espressamente fatto obbligo alle imprese — sotto la loro esclusiva e diretta responsabilità, anche agli effetti della migliore tutela dei lavoratori da esse dipendenti — di osservare tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni di autorità a carattere generale e locale, riguardanti la progettazione e l'esecuzione dei lavori, con particolare richiamo a tutte le norme vigenti per i lavori pubblici.

L'entità complessiva dei singoli appalti affidati a ciascuna impresa è stata commisurata alla potenzialità tecnica ed economica dell'impresa stessa, anche in relazione agli impegni di lavoro già assunti altrove e già noti alla Società Cornigliano.

La Società committente provvede, tuttavia, al coordinamento ed al controllo dei lavori ed alla loro tempestiva esecuzione, lasciando ad ogni singola impresa, nella veste di progettista-costruttore e di datore di lavoro, ogni responsabilità ad essa attribuita dalle leggi e dagli usi in particolare, in base al principio che un contratto di appalto è completamente autonomo rispetto al contratto di lavoro esistente tra l'appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori.

Si fa, peraltro, presente alla signoria vostra onorevole che la Società Cornigliano, per maggiore tutela dell'incolumità delle maestranze, ha predisposto a proprie spese alcuni dispositivi di sicurezza (elmetti, reti protettive, recintamento di zone precluse al traffico, segnalazioni di pericolo, ecc), oltre all'organizzazione di speciali servizi di coordinamento nonchè di servizi antincendio e di pronto soccorso a disposizione delle imprese e del relativo personale.

*Il Ministro*
CAMPILLI.

---

BARBARESCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti ha preso o intenda prendere in seguito alle ripetute denuncie formulate da enti e autorità locali per evitare il ripetersi di tanti gravi infortuni sul lavoro nello S.C.I. di Genova-Cornigliano (2557).

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero e dalle risultanze emerse a seguito degli accertamenti, a suo tempo sollecitamente disposti da parte dell'Ispettorato del lavoro, in ordine a quanto forma oggetto della interrogazione, si è in grado di comunicare quanto segue.

La tragica esplosione, avvenuta il giorno 4 dicembre 1952 presso la centrale termoelettrica dello stabilimento S.C.I. di Cornigliano, trova probabilmente la sua causa determinante nello scoppio di una miscela di gas-aria nel collettore da cui si dipartono i tre condotti per l'immissione, attraverso altrettante valvole idrauliche, del gas misto nelle rispettive caldaie.

Essa ebbe a verificarsi, precisamente, non appena la fiamma del cannello ossiacetilenico adoperata dall'operaio Guidi Franco (deceduto) che era stato incaricato di montare una valvola di sicurezza ad una estremità del collettore, ebbe a perforare la lamiera del collettore medesimo. Il collettore, e la tubazione a monte di esso per un tratto di circa 500 metri, erano all'atto della perforazione ancora esclusi, per mezzo di una valvola a saracinesca che li separava dalla condotta adducente il gas dalla cokeria ai gasometri, dal servizio. Essi, quindi, non avrebbero dovuto contenere gas (i numerosi sfiatatoi siti lungo la tubazione erano stati aperti alcuni giorni prima appunto col preciso scopo di disperdere nell'atmosfera quella piccola quantità di gas che poteva eventualmente filtrare attraverso la citata valvola a saracinesca) gas di cui tuttavia bisogna, da un punto di vista logico, ammettere l'esistenza, altrimenti l'esplosione non si spiega.

Evidentemente, malgrado l'adozione delle suddette precauzioni, il gas, filtrato attraverso la valvola saracinesca, ha potuto raggiungere il collettore in parola; ed è una ipotesi ammissibile che esso sia stato facilitato nell'effettuare il lungo percorso (il collettore è situato nella parte più alta della tubazione) dall'azione del vento che soffiava violentissimo in quei giorni, impedendo così al gas di uscire dagli sfiatatoi.

Il Circolo dell'Ispettorato del lavoro conclude la sua relazione sostenendo che l'infortunio deve imputarsi al verificarsi di circostanze di fatto concomitanti di carattere meramente accidentale. Si esclude, quindi, in linea di massima, che possa parlarsi di responsabilità penale, sia essa a titolo di dolo ovvero di colpa, da parte della ditta o di terzi. Comunque, la competente Procura della Repubblica sta conducendo, con l'ausilio di periti di sua fiducia, una rigorosa inchiesta sul luttuoso incidente.

Si aggiunge, infine, che la Società Cornigliano, dal canto suo, ha disposto l'acquisto in America di speciali apparecchi portatili rivelatori dell'ossido di carbonio, allo scopo di impiegarli ogni qualvolta sarà necessario eseguire lavori, là dove sussista la possibilità della presenza di gas.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

BENEDETTI Luigi. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrisponde a verità il fatto che l'ex segretario particolare di Mussolini, dottor Chiavolini, goda tuttora di un permanente di prima classe su tutta la rete ferroviaria italiana, con la motivazione di essere uno dei venti membri del Consglio della Corona.

In tale caso desidera sapere se il Chiavolini sia l'unico, o se, al contrario, sia uno dei tanti che usufruiscono di questo particolare trattamento.

Desidera, infine, sapere se il Ministro non creda sia venuta l'ora di far ritirare dalla circolazione questi permanenti (2532).

RISPOSTA. — La concessione della carta di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato al dottor Chiavolini rientra fra quelle previste dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, tuttora in vigore, la quale contempla, all'articolo 2, punto 5°, siffatte concessioni per i Ministri di Stato.

Tale concessione venne ammessa fin dal 1949, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ritenne che nulla potesse opporsi alla domanda avanzata dal dottor Chiavolini, visto che nessuna legge era intervenuta a modificare le norme che stabiliscono le categorie degli aventi diritto alla carta di libera circolazione.

È da tener presente, comunque, che è in corso di esame, in sede referente, presso la VIII Commissione della Camera dei deputati, un organico disegno di legge, inteso ad apportare le necessarie revisioni alle norme per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, in conformità alla mutata struttura istituzionale e funzionale dello Stato.

In tal modo, essendo stata soppressa la carica di Ministro di Stato, non sono più ovviamente contemplate nell'accennato disegno di legge concessioni di viaggio che a tale carica si riferiscono.

*Il Ministro*
MALVESTITI.

BISORI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e e dell'interno.* — Chiedo dettagliate informazioni circa le ragioni per cui nella importantissima strada provinciale Bologna-Prato, che prima della guerra era la più frequentata per gli autotrasporti di cose fra il centro ed il settentrione d'Italia, non sono ancora stati ricostruiti i ponti di Sasso e Rioveggio distrutti durante la guerra (2472).

BISORI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Privo di risposta a mia interrogazione 28 ottobre ultimo scorso n. 2472 sulla mancata ricostruzione dei ponti di Sasso e Rioveggio sulla strada provinciale Bologna-Prato, chiedo altresì: 1) se sia vero che, pel ponte di Sasso, il Provveditorato regionale opere pubbliche per l'Emilia ricevè fino dal 9 aprile 1952 dalla provincia di Bologna il progetto di ricostruzione, redatto in coerenza a parere 5 luglio 1949 del Consiglio superiore dei lavori pubblici della provincia di Bologna; 2) se sia vero che le approvazioni ministeriali al progetto suddetto ancora non sono state concesse; 3) quali sieno, se così è, le ragioni del ritardo nel concedere le approvazioni suddette; 4) se sia vero che, pel ponte di Rioveggio, il Provveditorato di Bologna ricevè nel marzo 1952 dalla provincia di Bologna il progetto di ricostruzione

redatto in coerenza a parere 14 gennaio 1950, n. 3564, del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed a successive precisazioni del Provveditorato; 5) se sia vero che il Provveditorato inserì a finanziamento, per l'esercizio 1952-53, il primo lotto di lavori per tale ponte e trasmise il progetto al Genio civile; 6) se sia vero che il Genio civile, anzichè dare esecuzione al progetto suddetto, pretenda farlo sostituire con altro progetto per la costruzione del ponte in precompresso, mentre tale soluzione è già scartata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere del Provveditorato di Bologna (2527).

RISPOSTA. — Alle due interrogazioni riguardanti lo stesso argomento si dà un'unica risposta.

Si premette che il ponte sul Reno a Sasso Marconi lungo la strada provinciale Bologna-Prato, distrutto da eventi bellici, non è stato a tutt'oggi ricostruito a causa delle difficoltà che si sono susseguite circa la ricostruzione del ponte stesso. Tali difficoltà sorsero principalmente in conseguenza della entità della spesa aggirantesi sui 150 milioni di lire ed in via subordinata in seguito alla necessità di dare al nuovo ponte particolari caratteristiche dato che in base alle attuali esigenze del traffico esso deve avere ampiezza e portata maggiore del preesistente. Tali caratteristiche impongono una spesa che andando oltre la consistenza dei danni causati dalla guerra va a far carico per la parte eccedente il detto danno bellico alla Amministrazione provinciale di Bologna.

In particolare, poi, si fa presente:

Non è esatto che il progetto relativo alla ricostruzione del detto ponte sul Reno sia stato presentato dall'Amministrazione provinciale al Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, il 9 aprile 1952.

Tale data infatti corrisponde a quella in cui è stato firmato il progetto definitivo dell'ingegnere Bottau, vincitore del concorso di primo grado esperito dalla suddetta Amministrazione provinciale di Bologna e dall'ingegner Lorenzetti ingegnere capo della Provincia stessa. Esso infatti venne inviato in data successiva, con tutti gli atti e con un lungo rapporto, al Provveditorato dall'ufficio del Genio civile di Bologna, ed il 3 giugno 1952, con n. 5139, venne trasmesso dal detto Istituto a questo Ministero.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, cui è stato sottoposto l'elaborato, però, con suo voto n. 2169 del 2 agosto 1952 ha ritenuto che per giudicare circa la convenienza attuale dell'opera fosse necessario chiarire i seguenti punti:

1) Se la proposta della costruzione della nuova autostrada Bologna-Firenze, attraverso il Valico di Montepiano, abbia possibilità di prossima realizzazione.

2) Se, nell'ipotesi in cui l'iniziativa per la costruzione della detta autostrada dovesse fallire, l'A.N.A.S. abbia in programma di inserire nella rete stradale statale la strada Val di Setta, oggi provinciale.

3) Quale sia effettivamente la spesa oggi necessaria per ripristinare in sito il ponte a carattere definitivo, ben inteso con gli ammodernamenti di strutture e miglioramenti che sono realizzabili anche nella vecchia posizione, per rendere l'opera confacente alle esigenze del traffico.

In seguito a ciò si stanno raccogliendo tutti gli elementi, a mezzo di accurata indagine, per mettere in grado il Consiglio superiore dei lavori pubblici di esprimersi in maniera definitiva sull'opera in questione.

Ponte sul Sambro lungo la strada provinciale Val di Setta denominato anche ponte di Rio Veggio.

1) È vero che fu presentato nel marzo 1952, non in via ufficiale ma nelle vie brevi, un elaborato per la ricostruzione del ponte in parola dalla Deputazione provinciale di Bologna.

Però trattandosi di un'opera di competenza statale (perchè relativa alla ricostruzione di un ponte distrutto dalla guerra appartenente ad un Ente locale) il relativo progetto non poteva essere preso in considerazione perchè la sua compilazione spettava a questa Amministrazione (articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543).

2) D'altra parte è vero che il Provveditorato di Bologna ha compreso nel programma del corrente esercizio un primo lotto di lavori per le strutture portanti di detto ponte.

L'elaborato completo e lo stralcio per tali strutture è già stato presentato dall'Ufficio del Genio civile e trovasi in esame.

3) Tra le soluzioni proposte dal Genio civile è compresa anche quella della costruzione del ponte in cemento armato precompresso.

Non risponde però al vero che il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia già scartata tale soluzione. Anzi detto Consesso nel voto n. 3661 in data 15 gennaio 1950, ha consigliato di lasciare piena libertà per la scelta del tipo e per il genere di strutture.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

BOSCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non creda di sospendere le già indette elezioni amministrative nei comuni di Capua e di Casal di Principe a seguito dei danni alluvionali, le cui conseguenze, dirette e indirette, non consentono il regolare svolgimento della campagna e delle operazioni elettorali (2570.

RISPOSTA. — La legge impone tassativamente che le elezioni debbano aver luogo entro tre mesi dalla scadenza dell'Amministrazione. Solo motivi oggettivi di particolare gravità potrebbero autorizzare il rinvio oltre la data prescritta.

Nella fattispecie non si ritiene che sussistano siffatti motivi.

*Il Sottosegretario di Stato*
BUBBIO.

---

BOSCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali soccorsi abbia disposto per le zone alluvionate del bacino del Volturno e del Garigliano e per pregarlo di lenire nel modo più generoso possibile le piaghe della miseria esacerbate dai gravi danni alluvionali (2571).

RISPOSTA. — Per la prima ed immediata assistenza a favore delle famiglie povere, maggiormente danneggiate dalle alluvioni abbattutesi nella provincia di Caserta, oltre agli interventi svolti tramite gli E.C.A. con i fondi a loro disposizione, è stata concessa la somma di lire sette milioni.

*Il Sottosegretario di Stato*
BUBBIO.

---

BRASCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nella pubblicazione delle risultanze del censimento e per sapere se non ritenga opportuno e necessario affrettare le operazioni in corso onde dare al Paese e agli studiosi notizie ed elementi ansiosamente attesi ed assolutamente necessari (2500).

RISPOSTA. — In proposito si comunica quanto segue:

in occasione di risposte ad altre interrogazioni sull'argomento, è stato precisato che, intervenuto l'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, in base al quale l'Istituto centrale di statistica poteva avvalersi, per le esigenze di esecuzione dei censimenti, dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, questa Presidenza, con circolare 1° agosto 1951 dette opportune disposizioni per i distacchi di detto personale, e ciò in stretta aderenza al dettato della precitata disposizione la cui precisa portata, nel senso di non apportare alcuna deroga al divieto vigente per le assunzioni di personale estraneo alle pubbliche Amministrazioni, era stata messa in particolare rilievo nella relativa relazione illustrativa in sede di discussione parlamentare. Le Amministrazioni all'uopo interessate fecero però poche designazioni, assolutamente inadeguate alla occorrenza e, data questa situazione, fu convocata, il 26 settembre 1951, una riunione dei Direttori generali del personale delle varie Amministrazioni, che fu presieduta dal sottoscritto Sottosegretario. In essa furono fissati precisi criteri per le designazioni del personale da distaccare.

Per ribadire le necessità illustrate nella predetta riunione fu diramata, il 4 ottobre, una nuova circolare, con la quale si precisò

che, d'intesa col Ministero del tesoro, nei confronti del personale distaccato nell'Istituto centrale di statistica sarebbero stati autorizzati la prestazione e il relativo compenso per lavoro straordinario nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni, a parte congrui compensi speciali in favore di quanti si sarebbero distinti nell'adempimento delle funzioni affidate.

Questa azione stimolatrice, concretatasi nella convocazione dei direttori generali del personale e nella circolare del 4 ottobre, fu integrata da opportune sollecitazioni presso le singole Amministrazioni, col risultato che, in complesso, come da dati pervenuti, furono messe a disposizione dell'Istituto centrale di statistica 284 unità.

Queste cifre vennero a risultare, però, sempre insufficienti rispetto alle esigenze inerenti ai lavori di spoglio e di elaborazione di cui sopra e pertanto furono presi accordi con l'Istituto centrale di statistica per studiare altre modalità di reperimento e di destinazione all'Istituto stesso dell'ulteriore personale necessario.

Intanto veniva presentata una proposta di legge di iniziativa del senatore Fortunati tendente ad integrare il citato articolo 13 della legge n. 291. Il sottoscritto intervenne in sede di discussione della proposta in parola presso le competenti Commissioni onde mettere a punto l'accennata esigenza di ulteriore reperimento di personale da mettere a disposizione dell'Istituto centrale di statistica.

Con la nuova legge:

oltre alla eventualità, ammessa in via subordinata, di destinare personale presso l'Istituto soltanto per la prestazione di lavoro straordinario nelle ore pomeridiane, eventualità cui l'Istituto stesso vorrebbe preferibilmente, in un primo tempo, non far ricorso per ragioni tecniche (i lavori da eseguire richiedono cicli continui, cui meglio risponde la presenza di personale addetto all'intero turno giornaliero di servizio);

è precisato che possono essere comandati presso l'Istituto dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Pubbliche amministrazioni, compresi gli insegnanti di ruolo, il personale dell'Alto Commissariato per l'alimentazione e delle sezioni provinciali dell'alimentazione e degli enti economici dipendenti dallo stesso Alto Commissariato, nonchè il personale di enti pubblici nazionali e locali;

per le esigenze inerenti alle operazioni tecniche, ed in particolare per il servizio meccanografico, l'Istituto potrà assumere entro il limite di 150 unità, personale avventizio diurnista, con le modalità proposte nel regolamento interno dell'Istituto stesso;

è concessa al personale comandato, in aggiunta alle normali competenze, una speciale indennità, la quale, previe intese con il Ministero del tesoro è stata da questa Presidenza così determinata:

*a*) Personale di ruolo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grado IX e superiori . | lire | 16.000 | mensili |
| » X e XI . . . . . | | 14.000 | » |
| » XII e XIII . . . . | | 13.000 | » |
| Commessi . . . . . | | 9.000 | » |
| Uscieri . . . . . | | 7.000 | » |

*b*) Personale non di ruolo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Avventizi di 1ª categoria | lire | 13.000 | mensili |
| » » 2ª » | . . | 11.000 | » |
| » » 3ª » | . . | 9.000 | » |
| » » 4ª » | . . | 6.000 | » |

Le misure anzidette si applicano al personale dipendente da Enti pubblici nazionali e locali, comandato presso l'Istituto centrale di statistica a norma dell'articolo 3, primo comma, lettera *a*) della legge 2 agosto 1952, n. 1085, secondo la parificazione del personale stesso al grado gerarchico o alla categoria del personale civile non di ruolo statale già effettuata in applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Qualora detta parificazione ancora non fosse stata effettuata, la parificazione stessa sarà, per intanto, determinata ai fini suindicati, mediante decreto da emanare dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'Ente al quale appartiene il personale comandato e con il Ministro del tesoro.

Il personale assunto per le operazioni tecniche e per il servizio meccanografico, godrà del trattamento economico previsto dal regio

decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Questi aspetti della nuova legge sono stati messi nella dovuta evidenza nella circolare 6 settembre 1952 indirizzata da questa Presidenza a tutti i Ministri e a tutti gli Alti Commissari.

Con questa circolare si è segnalata inoltre la necessità di una efficace collaborazione di tutte le Amministrazioni perchè fosse reso possibile porre a disposizione dell'Istituto centrale di statistica detto ulteriore personale di cui ha bisogno per condurre a compimento entro breve termine i lavori in oggetto. Anche questa circolare non ha avuto l'esito sperato, in quanto delle 187 unità segnalate ai fini del comando da parte delle Amministrazioni come sopra interessate, se ne sono presentate 152, delle quali al 30 novembre u. s. risultano in servizio 103.

Questo personale aggiunto a quello precedentemente reperito non è ancora sufficiente in confronto con la mole dei lavori che devono essere effettuati.

Data questa situazione, l'azione del Governo è stata orientata nella concretizzazione di comandi presso l'Istituto di personale insegnante.

Sono stati, all'uopo, presi opportuni contatti col Ministero del tesoro per le opportune variazioni della nota di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il distacco dei maestri, sollecitando nel contempo il Provveditore agli studi di Roma per consentire il distacco stesso con la massima sollecitudine.

Il Ministro del tesoro ha già provveduto alla variazione con una somma di 200 milioni.

Questa Presidenza ha pure provveduto a sollecitare l'Alto Commissariato per l'alimentazione perchè attui il previsto distacco del proprio personale e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione nonchè dei dipendenti enti economici. Non ha mancato anche di mettersi a contatto con la provincia di Roma onde reperire anche tra il personale da essa dipendente funzionari che gradiscano di essere comandati presso l'Istituto ai fini di cui sopra.

È da ribadire a questo punto, che sino a quando non si saranno esauriti i distacchi normali, l'Istituto non potrà procedere ad adibire ai predetti lavori di spoglio dipendenti di enti pubblici con retribuzione di ore di straordinario, in quanto ciò presuppone, appunto, che all'espletamento dei lavori medesimi non si possa addivenire con il previsto mezzo normale del distacco.

Questa Presidenza continuerà ad adoperarsi perchè la legge di cui si è discorso venga attuata in pieno per il previsto distacco degli insegnanti e del personale dipendente dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

La Commissione di vigilanza sui censimenti ha comunicato d'avere, d'altro canto, svolta assidua azione per la concretizzazione del distacco degli insegnanti elementari e per l'organizzazione di un cantiere scuola come mezzo per fornire 600-700 unità in servizio per i censimenti.

In questi giorni il Ministro della pubblica istruzione ha dato disposizioni per l'assegnazione all'Istituto di insegnanti di ruolo che, secondo notizie fornite dal Provveditore agli studi di Roma, ammonterebbero, per il momento, a 200.

Per quanto riflette il cantiere-scuola, detta Commissione di vigilanza ha comunicato che in questi giorni sarà chiarito col Ministro del tesoro la possibilità o meno della sua concreta realizzazione.

*Il Sottosegretario di Stato*
LUCIFREDI.

---

BUIZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza, che si è costituita in Italia, con sedi vacanti, o quanto meno con carattere di residenza temporanea e transumante in varie città italiane (per esempio Milano, Brescia, Verona, Roma) la Delegazione regionale dell'Istituto superiore di Friburgo (Svizzera) unico Istituto europeo di nota fama che rilasci il titolo di ingegnere, titolo assai apprezzato all'estero e « riconosciuto in Italia » — secondo le affermazioni della stessa Delegazione — e se non ritenga di intervenire a far cessare un abuso che squalifica la scuola italiana e l'intera classe degli ingegneri italiani (2488).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione è a conoscenza della costituzione in Italia di una delegazione dell'Istituto superiore di Friburgo.

È ovvio peraltro che l'attività svolta dalla delegazione in parola ha carattere esclusivamente privato e che per conseguenza i titoli rilasciati dall'Istituto non hanno alcun valore legale.

Di conseguenza, qualsiasi azione od iniziativa tendente a millantare un inesistente riconoscimento di titoli da parte di questo Ministero, ove siano provate, potrebbero essere perseguite anche in via giudiziaria.

Posso in proposito assicurare l'onorevole interrogante che il Ministero segue l'attività della delegazione dell'Istituto di Friburgo e non ha mancato di intervenire e di provocare gli opportuni interventi di altri organi dello Stato, allo scopo di prevenire o reprimere abusi in questo campo.

Quanto alla possibilità da parte di istituti privati di esercitare la propria attività, sono sorti dubbi sull'attuale validità della legge 30 ottobre 1940, n. 636 (articoli 1 e 2) che prevedeva l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione governativa prima di aprire tali tipi di istituti, in rapporto all'articolo 33 della Costituzione che — viceversa — sancisce il principio della piena libertà dell'insegnamento.

A tale scopo, dato che la questione ha una portata assai vasta, si comunica che il Ministero della pubblica istruzione sta predisponendo gli atti per una formale richiesta di parere al Consiglio di Stato.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

CANALETTI GAUDENTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno allo scopo di evitare ai contribuenti il disagio di una duplice denuncia annuale dei propri redditi, disporre affinchè la dichiarazione dei redditi da effettuarsi all'Ufficio delle imposte dirette nel mese di marzo di ogni anno, sia valida ai fini della imposizione dei tributi locali (imposta di famiglia) (2399).

RISPOSTA. — La dichiarazione annuale dei redditi, che ogni contribuente deve allo Stato, non può essere utilizzata agli effetti della imposta di famiglia, stante la netta divergenza strutturale esistente tra questa e l'imposta complementare.

Secondo la legislazione vigente, il soggetto dell'imposta complementare è la persona fisica; s'intende invece, per famiglia, come soggetto della relativa imposta, l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unità economica.

In dipendenza della diversa nozione dei soggetti, non coincide nemmeno l'oggetto delle due imposte. Mentre l'imposta complementare colpisce la somma dei redditi propri del contribuente, e di quelli di altre persone, quando di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti, l'imposta di famiglia colpisce al nome di una sola persona, il capo famiglia, l'agiatezza dell'unità economica; e l'agiatezza si determina, secondo la giurisprudenza, sia in base ad elementi diretti (redditi o proventi di qualsiasi natura) sia in base ad elementi dai quali l'agiatezza può desumersi indirettamente.

È, ancora, da considerare che mentre per l'imposta complementare la legge fissa specifici criteri da seguirsi per la valutazione dei redditi fondiari, industriali, commerciali e di lavoro, non altrettanto si verifica per l'imposta di famiglia, per la quale prescrive semplicemente che nella determinazione dell'imponibile si deve tener conto della natura dei redditi o proventi, secondo che siano patrimoniali, industriali o professionali; oltrechè di ogni altro indizio di ricchezza individuale.

Queste ragioni sostanziali dimostrano la impossibilità, giuridica e pratica, di unificare le dichiarazioni che debbono essere prodotte agli effetti delle imposte di famiglia e complementare.

Come ho avuto già occasione di dichiarare, è però auspicabile che si possa arrivare ad un unico accertamento della imposta personale statale e della imposta personale comunale, ponendo in essere una collaborazione fra l'organo statale e l'Ente comunale.

Il tempo però non è ancora del tutto maturo per regolare la materia, in quanto il problema dell'unificazione è legato a profonde e meditate riforme del vigente sistema tributario.

*Il Ministro*
VANONI.

---

CARBONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è esatto che il Banco di Sardegna verrà modificato nella sua organizzazione e nei suoi compiti e, in caso affermativo, quali saranno le funzioni che verranno ad esso attribuite e quali gli organi di cui sarà dotato. Si desidera inoltre conoscere, ove venissero modificate e funzioni e organizzazioni, le ragioni che giustificano tali variazioni (2538).

RISPOSTA. — È noto in proposito che il problema del potenziamento e della necessaria riorganizzazione dell'attrezzatura per il credito industriale nel Mezzogiorno e nelle isole, con speciale riguardo alle medie e piccole industrie, forma oggetto di un apposito schema di disegno di legge « provvedimenti per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale e insulare » testè approvato dal Consiglio dei ministri e presentato all'esame del Parlamento.

Con detto disegno di legge si è appunto inteso di raggiungere i fini anzidetti mercè l'intervento, con mezzi cospicui della Cassa per il Mezzogiorno, in questo settore creditizio.

Per quanto concerne, in particolare la Sardegna, il disegno di legge, nel sopprimere la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna, dà vita ad un nuovo Istituto, il Credito industriale sardo, con sede in Cagliari, che prenderà il seguito della Sezione, con aumentata dotazione di fondi.

Riconosciuta, inoltre, l'opportunità di dotare l'Isola di un grande Istituto di credito ordinario a carattere regionale, si è prevista la fusione del Banco di Sardegna (che sinora ha operato nel solo settore del credito industriale), con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna (sinora abilitato al solo credito agrario) in un unico ente denominato « Banco di Sardegna », con sede legale in Cagliari e sede amministrativa in Sassari, il quale, innestandosi sull'organizzazione già esistente dell'I.C.A.S. e sulla sua rete capillare di sportelli, assumerà la figura e le attribuzioni di istituto di credito ordinario, pur continuando a funzionare da istituto speciale regionale per il credito agrario, con tutti i privilegi inerenti a tale forma di attività.

Per tenere poi debito conto del carattere, prevalentemente agrario dell'economia sarda, si è previsto che il nuovo Banco di Sardegna debba costantemente convogliare alla agricoltura una parte cospicua dei propri mezzi.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

CAPPELLINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere: 1) se è intenzione dell'onorevole Ministro di provvedere alla riattivazione della linea ferroviaria Fossombrone-Fermignano-Urbino, le cui opere murarie più importanti sono state eseguite da alcuni anni, indicando entro quale periodo i lavori saranno eseguiti e con quali stanziamenti; 2) se il Ministero ha elaborato i progetti relativi alla ricostruzione della ferrovia Pergola-Fermignano (sulla Fabriano-Urbino) e se a tali progetti intende dare pratica esecuzione, precisando entro quale periodo e con quali stanziamenti (2577).

RISPOSTA. — Il ripristino dei tronchi ferroviari Urbino - Fermignano - Fossombrone e Fermignano-Pergola è tenuto in sospeso, unitamente alla ricostruzione di altri tronchi disastrati dalla guerra e tuttora fuori esercizio, per l'insufficienza dei fondi a disposizione delle Ferrovie dello Stato.

La questione, peraltro, è tenuta presente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha anche esaminato, dal punto di vista economico, la convenienza dei ripristini stessi.

Per quanto riguarda la Pergola-Fermignano per il cui completamento occorrerebbe una spesa di milioni 1.700 si è rilevato che l'esercizio della linea, già fortemente deficitario prima della guerra, lo sarebbe ora in misura ancora maggiore poichè alla limitata attività economica della zona (che si riflette naturalmente anche sul traffico viaggiatori che è a carattere essenzialmente locale) si è aggiunta la concorrenza automobilistica che risulta attivissima anche sulla tratta in esercizio Fabriano-Pergola.

Anche l'esercizio del tronco Fossombrone-Fermignano-Urbino risulterebbe notevolmente passivo e pertanto sotto il profilo strettamente economico, il ripristino del tratto stesso sarebbe sconsigliabile. Tenuto presente però

che con la riattivazione della linea si riallaccerebbe Urbino, cui non può disconoscersi notevole importanza anche dal punto di vista artistico e culturale, alla rete ferroviaria ed al capoluogo Pesaro ed in considerazione che sul detto tronco le opere d'arte sono state già da tempo ricostruite, si prevede di concretarne il completamento, per il quale occorre sostenere una spesa di circa 500 milioni di lire, non appena le disponibilità di fondi lo consentiranno.

Non è possibile, per il momento, fare previsioni circa la data d'attuazione del detto ripristino, che non si è potuto includere nel programma dei lavori da eseguire in cinque anni con il noto previsto stanziamento dei 160 miliardi, per la insufficienza dello stanziamento stesso in rapporto alla quantità ed entità dei lavori da eseguire su altre linee e alle preminenti necessità dell'esercizio ferroviario cui occorre dare la priorità.

*Il Ministro*
MALVESTITI.

---

CAPPELLINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere: 1) quali sono le linee ferroviarie dello Stato e loro sviluppo in chilometri danneggiate dalla guerra e non ancora ricostruite; 2) quali sono le linee ferroviarie in concessione, e loro sviluppo in chilometri, danneggiate dalla guerra e non ancora ricostruite; 3) se il Ministero ha elaborato un piano per la completa ricostruzione di tali linee, precisando entro quale periodo i lavori saranno ultimati e con quali stanziamenti; 4) lo sviluppo in chilometri della rete ferroviaria attualmente in esercizio in Italia, distinta in linee dello Stato e in linee in concessione (2579).

RISPOSTA. — Al riguardo mi pregio comunicare, per quanto concerne i singoli punti:

1) Linee delle Ferrovie dello Stato danneggiate dalla guerra e non ancora ricostruite e relativo sviluppo chilometrico:

Grisignano di Zocco-Quinto di Treviso (chilometri 48);
Ventimiglia-Olivetta San Michele (chilometri 14);
Lucca-Pontedera (chilometri 26);
Firenze-Marradi (chilometri 66);
Fossombrone-Fermignano-Urbino (chilometri 23);
Pergola-Fermignano (chilometri 42);
Trequanda-Asciano (chilometri 8);
Sora-Avezzano (chilometri 50);
Roccaraso-Carpinone (chilometri 76);
Vairano-Isernia (chilometri 46);
Formia-Gaeta (chilometri 9);
Cellole-Minturno (chilometri 15).

2) Linee ferroviarie in concessione danneggiate dalla guerra e non ricostruite:

*a*) linee definitivamente soppresse e sostituite con autoservizi o filovie:

Massalombarda-Imola-Fontanelice (chilometri 34);
Basaluzzo-Frugarolo (chilometri 9);
Massamarittima-Follonica (chilometri 25);
Ostellato-Porto Garibaldi (chilometri 28);
Chieti città-Chieti scalo (chilometri 9);
Agnone-Pescolanciano (chilometri 38);
Ponte Tresa-Luino (chilometri 12);
Decima-San Giovanni in Persiceto (chilometri 8);
San Cesareo-Frascati e Vigo del Lazio-Guarcino (chilometri 15);

*b*) linee di cui è in corso la ricostruzione:

Casalecchio-Vignola (chilometri 24);
Cavarzere-Adria (chilometri 11);
Archi-Castel di Sangro (chilometri 60);
Molinella-Portomaggiore (chilometri 15);

*c*) linee per cui è in corso la istruttoria per la ricostruzione:

Ferrovia Alifana (tronco Biforcazione-Piedimonte d'Alife) (chilometri 36);

*d*) linee temporaneamente sostituite con autoservizi e di cui è stato rinviato l'esame della indispensabilità della ricostruzione:

Spilamberto-Bazzano (chilometri 7);
Arezzo-Fossato (chilometri 133);
Adria-Ariano Polesine (chilometri 15);
Orbetello-Porto Santo Stefano (chilometri 14).

3) Il problema del ripristino delle tratte delle linee delle Ferrovie dello Stato è attentamente seguìto dall'Amministrazione ferroviaria che

ha anche esaminato la convenienza o meno delle varie ricostruzioni dal punto di vista strettamente economico. Nella totalità si tratta di linee il cui esercizio apporterebbe un forte passivo al bilancio delle F.S.; tuttavia tenuti presenti i fattori sociali che militano in favore del ripristino di alcune di esse, si stanno realizzando, o sono già state programmate, le ricostruzioni delle seguenti tratte:

Trequanda-Asciano (Km. 8), i cui lavori sono in corso; si prevede che la tratta possa essere riattivata entro il mese di giugno prossimo;

Vairano-Isernia (Km. 46), i cui lavori sono in via di ultimazione; la riattivazione è prevista per il prossimo mese di febbraio;

Roccaraso-Carpinone (Km. 76) per la quale sono in corso i lavori di ricostruzione di un primo gruppo di opere per l'importo di 600 milioni di lire circa, mentre le rimanenti opere occorrenti per completare il ripristino e che comporteranno un'ulteriore spesa di L. 1.200 milioni circa, sono state incluse nel programma di lavori da eseguire in 5 anni a carico del noto stanziamento di 160 miliardi che dovrebbe essere concesso alle F. S.;

Firenze-Marradi (Km. 66), per la quale sono iniziati i lavori di ricostruzione del binario sul tratto Borgo S. Lorenzo-S. Piero a Sieve e di prossimo appalto quelli del ripristino delle opere d'arte sul tratto Borgo S. Lorenzo-Ronta, lavori che nel complesso comporteranno una spesa di 400 milioni di lire circa, mentre le rimanenti opere occorrenti per completare il ripristino e che comporteranno un'ulteriore spesa di 2.200 milioni di lire sono state incluse nell'anzidetto programma di lavori da finanziare con lo stanziamento dei 160 miliardi.

Per tutte le altre tratte di linea da ricostruire per cui occorre complessivamente una spesa di circa 6 miliardi di lire nessun lavoro è stato finora programmato mancando i relativi finanziamenti.

4) Lo sviluppo delle linee ferroviarie attualmente in esercizio e gestite dalle F. S. è di Km. 4.191 di linee a doppio binario di cui Km. 3.006 elettrificati e di Km. 12.209 di linee a semplice binario di cui Km. 2.760 elettrificati.

Lo sviluppo in chilometri della rete ferroviaria in concessione attualmente in esercizio in Italia:

| | | |
|---|---|---|
| Ferrovie a scart. ordinario . | Km. | 2.682,772 |
| Ferrovie a scart. ridotto . . | » | 2.789,110 |
| Totale . . . | Km. | 5.471,882 |

*Il Ministro*
MALVESTITI.

---

CASO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che alcuni sottufficiali dei carabinieri parteciparono al concorso del 1943 e che nel 1946 venne bandito un nuovo concorso riservato esclusivamente ai sottufficiali senza dare ad essi l'anzianità del dicembre 1946;

considerato che i detti sottufficiali promossi sottotenenti in data 10 novembre 1948 si trovano in una posizione di svantaggio nei riguardi di coloro che sono stati immessi nell'Arma dei carabinieri provenienti da altre armi e specialmente che entrarono nei ruoli da tenenti con l'anzianità di grado sotto la stessa data;

considerato che nel bandire il concorso del 1943 non fu precisata l'anzianità di grado che sarebbe stata attribuita e che i concorrenti furono tutti promossi, unitamente ai nuovi immessi, in data 10 novembre 1948;

tenuta presente la palese disparità di trattamento e la necessità di ripararvi, l'interrogante chiede se non ritenga opportuno emanare un provvedimento che dia agli ufficiali anzidetti l'anzianità di grado a sottotenente dal dicembre 1946, e ciò allo scopo, soprattutto morale, della equiparazione della carriera » (2474).

RISPOSTA. — In merito alla questione prospettata con la interrogazione di cui sopra si comunica quanto appresso.

Con regio decreto-legge 2 febbraio 1943, venne data facoltà all'allora Ministro per la guerra di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario di tenenti e di sottotenenti in s. p. delle varie armi e servizi dell'Esercito e vennero fissati i requi-

siti necessari per l'ammissione ai concorsi ed i criteri di valutazione dei titoli.

In conformità delle norme contenute nel citato decreto, con decreto ministeriale 26 marzo 1943 fu indetto un concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in s. p., tra i quali 114 tenenti e 242 sottotenenti dell'Arma dei carabinieri. Di questi ultimi 122 dovevano essere tratti dai sottufficiali in carriera continuativa dell'Arma.

Senonchè, a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943, il concorso di cui sopra non potè essere espletato e l'Amministrazione militare, con decreto ministeriale 17 ottobre 1944, ne dispose l'annullamento, non rendendo più neessario la mutata situazione dei quadri il reclutamento straordinario prima previsto.

Successivamente, nel dettare le nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in s. p. dell'Arma dei carabinieri, il decreto legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, conferì al Ministro (disposizioni transitorie articolo 17) la facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 tenenti e di 250 sottotenenti in s. p. nell'Arma, dei quali ultimi 100 dovevano essere tratti — lett. *c*) del n. 2 del predetto articolo — dai sottufficiali dei carabinieri che avevano partecipato al concorso annullato come sopra detto.

Il concorso relativo, bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 1946, fu espletato nel 1948 ed i vincitori furono nominati, rispettivamente, tenenti e sottotenenti dei carabinieri in s. p. e. con anzianità assoluta 10 novembre 1948, corrispondente alla data del decreto di nomina, giusta il disposto dell'articolo 10 dello stesso decreto legge n. 585 che aveva autorizzato il reclutamento straordinario di cui trattasi .

Ciò premesso è evidente che la data di anzianità attribuita ai vincitori del concorso provenienti dai sottufficiali non può essere modificata in via amministrativa, essendo essa stata fissata in conformità di una precisa disposizione di legge, rispondente, a sua volta, al principio fondamentale dei vigenti ordinamenti secondo il quale ai personali ammessi in carriera non può essere attribuita un'anzianità anteriore alla data di nomina. Non si rende, d'altra parte, possibile, per ragioni di equità, dar corso ad un provvedimento di legge inteso ad attribuire una più favorevole anzianità agli ufficiali di cui trattasi sia perchè agli stessi è stato già concesso il beneficio di poter partecipare ad un concorso ad essi riservato e sia perchè sembra opportuno non rimuovere posizioni giuridiche legittimamente costituite ed ormai consolidate nel tempo, nonchè evitare che vengano lesi i diritti acquisiti dai terzi. Infine non può influire, a favore degli ufficiali in parola, il raffronto con i vincitori del concorso entrati nei ruoli col grado di tenente, perchè costoro provenivano dai capitani di complemento della stessa Arma dei carabinieri e dai tenenti già in servizio permanente delle altre armi dell'Esercito.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

CEMMI (DONATI). — *Al Ministro delle finanze.* — Rilevato come la formazione del primo elenco dei Comuni classificati « montani », a sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, abbia posto in essere, almeno in provincia di Brescia, situazioni di palese, iniqua sperequazione, con la esclusione dal detto elenco di Comuni che trovansi in condizioni economico-agrarie identiche e, in molti casi, più depresse, di quelle in cui versano i Comuni inclusi nello elenco medesimo, gli interroganti chiedono se la Commissione censuaria centrale, a mente dell'articolo primo della citata legge, non ritiene opportuno, anche indipendentemente dalle domande degli interessati, procedere con urgenza alla inclusione nell'elenco in parola di tutti i Comuni della Vallecamonica, estendendo quindi i benefici di legge ai seguenti Comuni: Berzo-Demo, Capodimonte, Breno, Losine, Cividale, Malegno, Ossimo, Borno, Darfo, Gianico, Pian d'Artogne (2491).

RISPOSTA. — La Commissione censuaria centrale ha compilato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti a favore dei Comuni montani, l'elenco dei Comuni censuari della provincia di Brescia includendovi soltanto quelli che hanno le caratteristiche volute dalla legge medesima (Allegato 1).

Per le integrazioni facoltative, previste dall'ultimo comma del citato articolo 1, si provvederà in epoca successiva, in conformità delle disposizioni regolamentari, approvate con decreto presidenziale 16 novembre 1952, n. 1979.

Per quanto in particolare riguarda la legge 2 luglio 1952, n. 103, recante disposizioni in materia di finanza locale, si comunica che la medesima Commissione censuaria centrale, avvalendosi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 di detta legge, ha potuto includere, per l'anno 1952, nell'elenco dei territori montani — per i benefici previsti dalla citata legge sulla finanza locale — i Comuni di Berzo Inferiore e di Ossimo.

*Il Ministro*
VANONI.

---

CEMMI (DONATI). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In relazione alla disastrosa alluvione del 26 ottobre 1952, nella quale il fiume Oglio e i suoi affluenti hanno causato in Vallecamonica (Brescia) enormi danni sia alle opere pubbliche che ai privati (con la cessazione, fra l'altro, di ogni attività per alcuni mesi di una centrale idroelettrica e di uno stabilimento industriale); mentre dolorosamente rilevano il pronto, efficace ed encomiabile intervento per le immediate provvidenze delle autorità ed organi preposti alla assistenza e alla difesa sociale di altre Provincie e, in particolare, nel settore lavori pubblici, del Provveditorato alle opere pubbliche e del Genio civile; chiedono se non si ritiene indispensabile e urgente mettere in esecuzione un piano organico di sistemazione degli intieri corsi del fiume Oglio e dei suoi affluenti, allo scopo di evitare altri disastri, anche in relazione ai provvedimenti di iniziativa governativa, in discussione avanti al Senato, per la sistemazione dei fiumi e dei torrenti (2492).

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione soprariportata anche per conto del Ministero dei lavori pubblici, cui essa è rivolta.

Per quanto riguarda la riparazione dei danni causati dalla piena dell'Oglio del 26 ottobre 1952 alle opere pubbliche, il Ministero dei lavori pubblici è subito intervenuto, particolarmente per la chiusura delle rotte dell'Oglio nelle località Sacca, Montecchio e Bassino in provincia di Brescia e Ponte Baretto in provincia di Bergamo, nonchè per lo sgombero dei materiali alluvionali ed il ripristino della viabilità.

Tali lavori, in parte tuttora in corso, sono stati finanziati per un importo di L. 36 milioni ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Circa la sistemazione generale del bacino idrografico del fiume Oglio si fa presente che tale bacino è stato classificato montano con decreto 20 novembre 1929, n. 9122, e quindi la sua sistemazione ricade nella competenza di questo Ministero.

Il disegno di legge cui si allude nella interrogazione che è stato promosso dal Ministero dei lavori pubblici e che è già stato approvato dal Senato, comprende infatti soltanto opere idrauliche classificate nelle diverse categorie.

Per gli interventi sistematori dell'anzidetto bacino, da attuarsi nel decennio dal 1950-51 al 1960-61 con i fondi di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, sono stati finora stanziati L. 362 milioni così ripartiti nei tre esercizi dal 1950-51 a quello in corso:

| | |
|---|---|
| 1950-51 | L. 100 milioni |
| 1951-52 | » 137 milioni |
| 1952-53 | » 125 milioni. |

Importi presochè analoghi saranno stanziati anche per i restanti esercizi.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

CERMIGNANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se — a distanza ormai di molti anni dalla costituzione della provincia di Pescara — non ritenga indispensabile ed urgente di istituire nel capoluogo della stessa la Conservatoria dei registri immobiliari (2567).

RISPOSTA. — Le circoscrizioni delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari corrispondono a quelle, rimaste fino ad oggi immutate, dei vecchi distretti

ipotecari preesistenti alla formazione dell'unità d'Italia.

Le ragioni che hanno sconsigliato di procedere ad alcuna modificazione delle vecchie circoscrizioni ipotecarie sono da ricercarsi principalmente nel nostro sistema ipotecario, ricalcato su quello francese, ch'è basato sui nomi delle persone e non sulla territorialità dei beni, a differenza del sistema tedesco, vigente nella Venezia Giulia, detto tavolare o della intavolazione, il quale attraverso il libro fondiario fornisce lo specchio fedele dello stato della proprietà.

Fra i cultori di diritto ipotecario vi sono alcuni che, con riguardo alla eccezionale delicatezza del servizio ipotecario, propendono per la conservazione delle attuali circoscrizioni, altri sostengono la necessità di un assetto più razionale delle medesime.

I primi prospettano, con evidente fondamento, le immense difficoltà che si oppongono alla modifica delle circoscrizioni, non essendo materialmente possibile, anche per le gravi responsabilità che vi si connettono, stralciare le formalità ipotecarie accumulatesi in una Conservatoria nel corso degli ultimi decenni per trasportarle nei nuovi registri dell'Ufficio che si vorrebbe creare; e rilevano inoltre che, anche a voler ammettere, in via di ipotesi, che siffatte difficoltà potessero superarsi, le esigenze dei cittadini appartenenti al nuovo distretto non verrebbero soddisfatte in pieno, almeno per un ventennio, in quanto per effettuare ricerche e per accertare in concreto lo stato della proprietà, dovrebbero necessariamente accedere sia al nuovo ufficio che a quello preesistente, col pratico risultato di maggiori spese, di inevitabili disagi e di enorme perdita di tempo.

Considerato che i Comuni compresi nella provincia di Pescara fanno parte, ai fini delle formalità ipotecarie, dei distretti di tre Conservatorie dei registri immobiliari — L'Aquila, Chieti e Teramo — ove si istituisse una nuova Conservatoria nel capoluogo di Pescara, i cittadini di questa Provincia, per ottenere un certificato ipotecario, dovrebbero, almeno per un ventennio, far capo non solo al nuovo ufficio ma anche a quelli preesistenti.

In ogni modo si assicura che il complesso e delicato problema della riforma delle circoscrizioni ipotecarie ed in genere del servizio ipotecario forma oggetto di studio da parte dei competenti Uffici di questo Ministero, che non mancherà a suo tempo di tener presente l'aspirazione della provincia di Pescara, cui fa riscontro quella di altri capoluoghi non meno importanti, quali Taranto, Brindisi, Latina, di avere un proprio ufficio ipotecario.

*Il Ministro*
VANONI.

---

FERRAGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — La legge 4 aprile 1952, n. 218, al penultimo comma dell'articolo 29, ha stabilito che per gli iscritti alla assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata in vigore della legge suindicata viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.

Giustamente fu stabilito, perchè abolita la contingenza e il caropane e applicata la rivalutazione dei modesti contributi versati sarebbe risultato, per la quasi totalità dei pensionati, una nuova pensione di importo inferiore a quella goduta anteriormente alla legge 4 aprile 1952.

Senonchè, per alcuni pochi pensionati che versarono più elevati contributi, la rivalutazione di tali contributi invece conduce a una maggiorazione della pensione già liquidata anteriormente alla legge.

Interrogo perciò l'onorevole Ministro, perchè si compiaccia riferirmi se il penultimo capoverso dell'articolo 29 esclude in modo tassativo e per la suindicata esigua schiera di pensionati, il diritto di avere una pensione liquidata per essi in base al beneficio accordato dalla prima parte dell'articolo 29 e cioè in base alla rivalutazione dei contributi versati. L'esclusione infatti di tale beneficio darebbe risalto ad una stridente sperequazione nel trattamento fra i pensionati della medesima età e che hanno versato uguale importo di contributi; chi ha avuto la pensione liquidata anteriormente alla legge 4 aprile 1952 percepirebbe lire 4.200 mensili; percepisce invece lire 11.000 mensili chi liquida la pensione posteriormente alla legge 4 aprile 1952 (2572).

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ha ammesso, per le pensioni da liquidare in base alla disposizione della nuova legge, la rivalutazione dei contributi secondo coefficienti variabili, in relazione alle varie epoche in cui furono versati.

Per le pensioni in atto, lo stesso articolo 29 dichiara mantenuto il trattamento derivante dalla applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.

Dato il carattere tassativo della norma, è da escludere che i titolari di pensione appartenenti a tale ultima categoria possano conseguire l'eventuale trattamento più favorevole che potesse risultare dalla rivalutazione dei contributi.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

GHIDETTI (MASSINI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga opportuno far annullare il provvedimento disposto dal suo Dicastero ai primi dello scorso mese di settembre, col quale il Segretario provinciale di Treviso del Sindacato ferrovieri italiani, dottor Ugo Marchesi, Segretario provinciale delle Ferrovie dello Stato, veniva improvvisamente trasferito da Treviso a Cagliari. Merita annotare che il nominato funzionario nelle elezioni del maggio 1951 è stato eletto Consigliere provinciale e Consigliere comunale di Treviso, e che, in seguito al suo trasferimento, su richiesta unanime di quel Consiglio comunale, seguìta da analoga deliberazione del Consiglio provinciale, quei capi di amministrazione sono stati incaricati di fare i passi opportuni presso il Ministero dei trasporti, in vista di ottenere la revoca del disposto trasferimento; sia perchè il Marchesi, a norma di legge, è insostituibile nelle sue funzioni pubbliche, sia perchè a causa degli introdotti apparentamenti di liste nella legge elettorale, malgrado sia stato prescelto da diverse migliaia di cittadini-elettori, insieme agli altri di lista, questa dispone di un numero talmente limitato di rappresentanti in seno al Consiglio, appunto per la legge degli apparentamenti, da non poter ragionevolmente sopportare ulteriore riduzione del numero dei suoi eletti. Per le suesposte ragioni i sottoscritti, a nome di migliaia di cittadini-elettori reclamano la revoca del provvedimento, che è una misura antisindacale, e perciò stesso antidemocratica, in contrasto con i dettami della Costituzione della Repubblica (2465).

RISPOSTA. — Il trasloco del Segretario provinciale Marchesi dottor Ugo, dall'Agenzia marittima di Venezia al Magazzino approvvigionamenti di Cagliari, è stato disposto per esigenze di servizio, a seguito della situazione deficitaria di personale che si verifica in Sardegna, che non consente di reperire, *in loco,* il personale per i posti che si rendono vacanti.

Pur tenuta presente la circostanza che il Marchesi ricopre le cariche di Consigliere comunale e provinciale di Treviso, non riesce tuttavia possibile revocare il trasloco in questione, in quanto l'Amministrazione ferroviaria è tenuta ad assicurare il regolare svolgimento del servizio ferroviario di preminente interesse pubblico, avvalendosi a tal fine dell'opera dei propri agenti nelle località ove essa si rende più necessaria.

È da considerare, infine, che il provvedimento di cui trattasi è pienamente legittimo anche da un punto di vista costituzionale, in quanto il ritenere l'impiegato « inamovibile » dalla sede, andrebbe oltre lo spirito della Costituzione, la quale ha inteso accordare soltanto ai magistrati la particolare garanzia della inamovibilità (articolo 107).

*Il Ministro*
MALVESTITI.

---

GORTANI. — *Al Ministero della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga doveroso di assoggettare ad un'accurata revisione i provvedimenti con cui il nuovo soprintendente ai monumenti e gallerie di Friuli procedeva a vincolare una ventina di case nel piccolo borgo montano di Pesariis (comune di Prato Carnico, provincia di Udine), senza prima essersi recato sul luogo e senza aver chiesto il parere dell'Ispettore onorario ai monumenti della zona e per di più provocando dal Ministero un energico richiamo al sindaco

del Comune, che aveva tentato doverosamente di sostenere le ragioni di quella povera popolazione e rilevato fra l'altro che per tre delle case notificate la stessa Soprintendenza aveva già autorizzato in precedenza, con determinate cautele, la demolizione; per far rilevare da ultimo la necessità di andare molto guardinghi in tale materia, specie quando si tratti di povere popolazioni montane a cui non già nuovi aggravi ma facilitazioni ed aiuti debbono darsi, in armonia con le esigenze sociali ben note al Ministero (2542).

RISPOSTA. — Le notificazioni di importante interesse a quasi tutte le case di Pesariis sono state promosse fin dal maggio 1952 perchè la Soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli e della Venezia Giulia aveva avuto sentore che si intendevano abbattere alcuni edifici e particolarmente quelli per i quali nel lontano 1942 era stata consentita la demolizione a seguito di un preteso probabile crollo. Il nuovo Soprintendente non ha avuto altro compito che quello di trasmettere al Sindaco di Prato Carnico per la notificazione gli atti di vincolo già emessi dal Ministero. Essendosi il Sindaco rifiutato di procedere alla detta notifica ritenendo di non poter esservi obbligato stante l'autorizzazione data nel 1942 per le demolizioni, il Soprintendente si è trovato nella necessità di insistere invitandolo ad eseguire l'ordine ministeriale. Al nuovo rifiuto del Sindaco lo stesso Soprintendente dovette necessariamente dare notizie al Prefetto di Udine e al Ministero.

Tutta la questione quindi è stata materia di semplice controversia amministrativa, del resto completamente sanata in successivi incontri sul posto e nella sede della Prefettura di Udine, a conclusione dei quali è stato stabilito che l'Amministrazione dei Beni Frazionari di Pesariis presenterà un piano di bonifica di alcune parti dell'abitato studiato in collaborazione con la Soprintendenza, che ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, intende conservare all'abitato di Pesariis le spiccate caratteristiche dell'architettura carnica della quale detto abitato è un residuo unico e unitario.

Comunque, il procedimento del vincolo, come è noto, non infirma il diritto di proprietà, ma lo disciplina in relazione alla conservazione di certi aspetti storico-artistici ed è diretto ad impedire troppo frettolose o arbitrarie modifiche che, una volta eseguite, tramuterebbero definitivamente edifici o complessi talvolta di interesse unico come nel caso di Pesariis. D'altronde dalle prime indagini del Soprintendente, che dovranno essere confermate da autorevoli pareri, sembra che i danni così appariscenti in moltissime delle case di Pesariis debbano essere attribuiti non solo all'abbandono da parte dei proprietari ma principalmente a cause notevoli che vanno ricercate nel sottosuolo. Pertanto se tali cause saranno dimostrate sussistenti si dovranno prendere adeguati provvedimenti in cooperazione con le competenti Amministrazioni dello Stato appunto per venire incontro a quelle popolazioni montane che — nell'impossibilità di provvedere spesso anche alle ordinarie necessità della vita — non hanno modo di sopportare alcuna spesa per la conservazione della loro proprietà.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

GRAVA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere:

1) le ragioni che lo hanno indotto a rinnovare recentemente la nomina di un commissario dell'Ente nazionale serico anzichè procedere alla ricostituzione degli organi democratici che devono presiedere all'ente stesso ripristinando così la sua normale amministrazione in conformità dei voti ripetutamente espressi dal Parlamento;

2) i motivi che hanno impedito all'amministrazione commissariale, che dura ormai da sette anni, di formulare quelle riforme dello Statuto dell'ente le quali costituiscono la premessa necessaria alla normalizzazione della sua attività;

3) se non ritiene opportuno e necessario fissare al nuovo commissario un termine breve e perentorio entro il quale questi deve formulare e presentare le proposte di modifica dello Statuto per procedere sollecitamente alla nomina di regolare consiglio di amministrazione dello stesso ente nazionale serico, secondo le norme democratiche (2563).

RISPOSTA. — In relazione alla sopratrascritta interrogazione, si fa presente alla S. V. On. che per poter procedere alla ricostituzione degli organi direttivi dell'Ente nazionale serico occorre, in via pregiudiziale, modificare la legge istitutiva dell'ente stesso.

Infatti l'articolo 4 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107, modificato con regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 516, convertito in legge con la legge 8 giugno 1936, n. 1434, prevede che i membri del Consiglio di amministrazione debbono essere designati dalle Associazioni di categoria oggi non più esistenti.

Si chiarisce, intanto, che la durata della gestione commissariale si è protratta per alcuni anni, perchè, ove non si fosse ottenuto l'aumento del contributo finanziario annuo dello Stato, l'ente avrebbe dovuto essere soppresso. Tale aumento di contributo (portato da lire 750 mila a 20 milioni con la recente legge 11 luglio 1952, n. 964) si è ottenuto solo dopo lunghe e laboriose trattative con il Ministero del tesoro.

Si assicura, comunque, la S. V. On. che il Commissario, recentemente nominato, è stato già incaricato di predisporre e presentare nel più breve tempo possibile proposte concrete per le modifiche da apportare allo Statuto dell'Ente.

*Il Ministro*
CAMPILLI.

---

GRISOLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri del bilancio e* ad interim *del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per sapere se sia vero che l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia — servizio rapporti con l'estero — inoltrò in data 1° giugno 1951 all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) — servizio ispezioni — una nota con la quale venivano trasmessi al detto Ufficio una lettera della Banca di commercio serico di Milano del 26 maggio 1951 avente per oggetto: « emissione di moduli U.I.C. Import a fronte di moduli C. Import non risultanti scaricati a comprova della introduzione della merce nel territorio nazionale »; ed un elenco compilato dalla stessa Banca milanese relativo ai nominativi delle ditte ritenute inadempienti alle vigenti disposizioni valutarie per il mancato scarico dei cennati moduli Import e le fotocopie della relativa documentazione.

Nel caso che quanto sopra rispondesse a verità, e poichè il detto Servizio ispezioni valutarie dell'U.I.C. deve — in dipendenza del regio decreto-legge 12 maggio 1935, n. 794, e del decreto-legge luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 — adempiere, nell'interesse generale del Paese e con tempestività e solerzia, ai compiti relativi al controllo ed alla vigilanza, nonché inerenti agli accertamenti comunque ad esso servizio richiesti e segnalati in materia valutaria e di scambi con l'estero, il sottoscritto chiede di sapere, con la massima urgenza, quanto segue:

1) l'epoca in cui è stato provveduto all'esame ed alla definizione, da parte del Servizio ispezioni valutarie dell'U.I.C., delle pratiche relative al mancato regolamento di moduli U.I.C. Import, tanto più che già venne, a suo tempo, fatto accertare e constatare direttamente dalla citata Banca milanese l'inesistenza del carico a bordo dei valori. Il che farebbe supporre che le relative aperture di credito già autorizzate in valuta estera siano state, a suo tempo, utilizzate in tutto od in parte dagli importatori nazionali per altri illegittimi fini;

2) l'epoca, in cui, nei modi e nelle forme di legge, siano state denunciate, da parte del menzionato Servizio ispezioni valutarie, le ditte responsabili della mancata importazione di merce le quali, si ripete, pur vennero con elenco a parte segnalate, da ben 17 mesi, dalla cennata Banca del commercio serico di Milano, tramite la Banca d'Italia, all'indicato Servizio il quale sembra (ed all'uopo l'interrogante chiede al Governo che accerti la verità e comunichi l'esito degli accertamenti) che abbia ottenuto che fosse inibito ad altri uffici dello stesso U.I.C. di sollecitare l'istruttoria di quelle pratiche che gli stessi uffici hanno da mesi inoltrato o che attualmente inoltrano al detto servizio « Ispezioni valutarie », con richiesta di accertamenti valutari;

3) l'ammontare delle valute che, per conto dello Stato, le competenti Autorità siano riuscite a far recuperare in relazione all'eventuale parziale o totale utilizzo delle corrispondenti

aperture di credito già autorizzate alle ditte che, successivamente, risultarono inadempienti come da segnalazione del cennato elenco che il sottoscritto chiede venga reso di pubblica ragione (2552).

RISPOSTA. — Risponde a verità che l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia — Servizio rapporti con l'estero — inoltrò in data 1° giugno 1951 all'Ufficio italiano dei cambi — Servizio ispezioni — una lettera della Banca commercio serico di Milano in data 26 maggio 1951 avente per oggetto « emissione di moduli U.I.C. Import non risultanti scaricati a comprova della introduzione della merce nel territorio doganale ». La lettera della Banca commercio serico di Milano è stata peraltro inviata in risposta al fonogramma dell'Ufficio italiano dei cambi n. 45815 del 7 aprile 1951 — e di cui si allega copia — col quale richiese a tutte le Banche elementi atti ad integrare le indagini che esso perseguiva e persegue nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

La lettera in parola elencava operazioni compiute da 14 ditte.

Tutte le ditte in questione sono state telegraficamente segnalate al Ministero del commercio con l'estero per l'esclusione dal rilascio di licenze ministeriali e a carico di tutte è stato emesso il relativo decreto ministeriale; a tutte sono stati notificati i verbali di infrazione valutaria e tutte sono state deferite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie.

Undici delle ditte in questione, sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato, sono state denunciate all'Autorità giudiziaria e di esse cinque figurano nell'elenco dei 175 imputati pubblicati dal « Giornale d'Italia » del 9 dicembre 1952. Nei confronti delle restanti tre ditte, che ripetesi sono denunciate alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie, sono in corso di completamento le istruttorie e l'Ufficio italiano dei cambi è tuttora in attesa di ulteriori documentazioni da parte di banche su altre operazioni riguardanti le ditte stesse, al fine di poter chiudere definitivamente le dette istruttorie per l'ulteriore corso da darsi alle singole pratiche, sentita come di norma l'Avvocatura dello Stato.

Infine devo far presente all'onorevole interrogante che, trattandosi di ditte denunziate all'Autorità giudiziaria, non mi è possibile rendere di pubblica ragione i relativi nominativi per i motivi di riservatezza già da me illustrati nel corso delle discussioni parlamentari sulla questione delle evasioni valutarie.

*Il Ministro*
LA MALFA.

ALLEGATO.

N 45.815 7 aprile 1951

Pratica 9845/48190 EW/CA.

AT BANKITALIA
BANCHE AGENTI ED AGGREGATE

Preghiamovi fornirci entro 30 corrente mese elenco moduli *B* e *C* Import rilasciati da ciascuna vostra filiale at fronte dei quali non siano stati emessi modd. *A* aut U.I.C. Import et se emessi non risultino scaricati per avvenuto sdoganamento merce et introduzione territorio nazionale (.) Precisiamo non potersi equiparare nazionalizzazione merce sua introduzione deposito franco aut magazzino doganale vigilato aut similia (.) Elenco dovrà pertanto contenere estremi moduli *B* aut *C* Import et estremi eventuali moduli *A* aut UIC Import non scaricati modo anzidetto (.)

*Ufficio italiano dei cambi*
*f.to* LION - TROGOLO.

— —

LODATO (VACCARO, LANZETTA). — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e del tesoro.* — Per conoscere:

1) come mai, mentre le norme emanate dal Ministro dell'industria e del commercio stabiliscono che, mentre per i mutui sui fondi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, gli interessi che gravano sul mutuatario non debbano essere superiori al 5 per cento, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli concedono i mutui all'nteresse del 7,50 per cento, su cui lo Stato dovrebbe rimborsare ai mutuatari il 2,50 per cento;

2) come mai da oltre tre anni il gravame del 7,50 per cento rimane tutto a carico dei mu-

tuatari, non avendo costoro finora avuto alcun contributo da parte dello Stato a titolo di rimborso nella misura indicata;

3) come mai non si è ancora provveduto a che il pagamento della quota di interessi a carico dello Stato sui mutui concessi dalle Sezioni di credito a favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, sia regolato direttamente tra lo Stato, attraverso la competente Amministrazione, e l'istituto finanziatore (2537).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'industria e del commercio.

La legge fondamentale per la industrializzazione del Mezzogiorno è quella del 14 dicembre 1947, n. 1598, modificata ed integrata dal decreto legislativo 1948, n. 121, e dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Ai sensi dell'articolo 9 di questa ultima legge (1482) il saggio massimo sui finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno è fissato nella misura del tasso ufficiale di sconto, aumentato del 3,50. In conseguenza il saggio praticato dalla Sezione credito industriale del Banco di Napoli nella misura del 7,50 per cento è conforme alla disposizione legislativa su indicata. Non esistono, nè potrebbero esistere, (in quanto contrarie alla legge) norme emanate dal Ministero dell'industria e commercio che stabiliscono un saggio d'interesse non superiore al 5 per cento.

Evidentemente gli onorevoli interroganti, circa quest'ultima disposizione, intendono riferirsi alle operazioni di cui alla legge 9 maggio 1950, n. 261, (con cui furono destinati nuovi fondi per l'industrializzazione del Mezzogiorno), la quale in effetti prescrive che i mutui concessi ai termini della legge stessa non debbono gravare sui mutuari per interessi, diritti di commissioni, spese accessorie, in misura superiore al 5 per cento.

È però in proposito da avvertire che tali mutui (ai termini della legge 261), vengono concessi dal Banco di Napoli al saggio del 5 per cento sia che si tratti di mutui concessi sui fondi anticipati dal Tesoro sia che si tratti di mutui concessi sul ricavato delle obbligazioni, nonostante che il costo di queste ultime si aggiri per il Banco intorno al 7,50 per cento, (salvo a rivalersi della differenza sul contributo il cui pagamento viene direttamente regolato fra il Tesoro e il Banco).

Atteso che gli onorevoli interroganti parlano di mutui all'interesse del 7,50 per cento si è indotti a ritenere che essi abbiano accomunato la disciplina del decreto-legge « 1598 » con quella della legge « 261 ».

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi da accreditarsi ai mutuatari riguarda solo le operazioni al 7,50 per cento effettuate a norma della legge « 1598 », mentre il contributo dovuto ai sensi della legge « 261 », (ai termini della quale i mutui sono concessi sin dall'origine al 5 per cento) è regolato direttamente fra il Tesoro e il Banco.

Per entrambe le leggi è in ogni caso da escludere che vi siano contributi che non sono corrisposti da oltre tre anni, pur ammettendo che a volte può verificarsi qualche ritardo dovuto però alla mancata presentazione dei documenti giustificativi (consuntivo delle opere e delle spese, contratti, certificati, estratti conti, piani di ammortamento ecc.).

Per quanto, infine, riguarda il voto degli onorevoli interroganti, cioè che il pagamento della quota d'interesse a carico dello Stato sia regolato direttamente fra lo Stato e l'Istituto finanziatore, si rende noto che già per i finanziamenti concessi con l'ultima legge (9 maggio 1950, n. 261) si sta seguendo appunto con il Banco di Napoli detto sistema, in quanto il Banco stesso, come si è sopra accennato, sta praticando l'interesse del 5 per cento anche sui mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni, sui quali è dovuto il contributo dello Stato.

Pertanto sia che si tratti di mutui ai sensi della legge base decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1598, sia che si tratti dei nuovi mutui ai sensi della legge n. 261, nessuna violazione di legge può ravvisarsi da parte del Banco di Napoli, essendo i primi concessi al 7,50 per cento, i secondi al 5 per cento.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

LOPARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per provvedere al regolare funzionamento degli uffici giudiziari della cir-

coscrizione del tribunale di Teramo. Come venne già segnalato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Teramo con analogo ordine del giorno debitamente trasmesso, su 9 Preture di quella circoscrizione mancano 4 Pretori titolari ed anzi la pretura di Atri è priva così di Pretore che di cancelliere; le preture di Bisenti, di Montorio al Vomano e Tossiccia mancano di Pretore e di ufficiale giudiziario, e infine le preture di Campli e Civitella non hanno rispettivamente il cancelliere e l'ufficiale giudiziario (2568).

RISPOSTA — Riguardo alla sua interrogazione, mi pregio comunicarle che sarà provveduto alle nomine dei titolari delle preture di Atri, di Bisenti e di Montorio al Vomano, non appena sarà possibile superare le attuali difficoltà derivanti dalla deficienza dei magistrati.

Per quanto, in particolare, concerne la pretura di Tossicia, debbo comunicarle che non vi sono attualmente aspiranti a tale sede.

Circa le deficienze del personale di Cancelleria da lei segnalate, le faccio presente che sia alla pretura di Atri, sia a quella di Campli, è stato assegnato il cancelliere, e che alla pretura di Civitella Roveto è vacante solo il posto di cancelliere in sottordine, al quale potrà provvedersi, destinandovi uno dei volontari dell'ultimo corso.

Riguardo infine agli ufficiali giudiziari, le comunico che le vacanze alle preture di Montorio al Vomano, Bisenti, Tossicia e Civitella sono state messe a concorso negli ultimi numeri del *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero.

*Il Ministro*
ZOLI.

---

MACRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risponda a verità la notizia che la nave « Roma », appartenente a Società sovvenzionata, abbia accolto a bordo l'ex re Umberto al suono della marcia reale e innalzando la bandiera sabauda e, in caso affermativo, quali provvedimenti sono stati presi (2502).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante anche per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Premesso che la nave « Roma » non appartiene a Società sovvenzionata dallo Stato, il Ministero della marina mercantile, che aveva interessato, in merito a quanto oggetto della interrogazione, il Ministero degli affari esteri, perchè chiedesse precisi elementi alla Legazione d'Italia a Lisbona, ha saputo in proposito che effettivamente l'ex sovrano si è recato sulla « Roma » poco prima della partenza della nave, trattenendosi a bordo circa due ore.

La predetta Legazione precisa inoltre che non le risulta sia stata suonata in quell'occasione la marcia reale, nè che sia stata innalzata la bandiera con lo stemma sabaudo.

Come è noto il comma secondo dell'articolo 13 delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione fa divieto agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti ed ai loro discendenti maschi, di entrare e di soggiornare nel territorio nazionale.

Ora tale disposizione non può considerarsi legge penale e, conseguentemente, gli ufficiali della nave, a bordo della quale è salito l'ex sovrano, non possono essere deferiti all'Autorità giudiziaria.

Resterebbe ad esaminare il comportamento tenuto dagli ufficiali nel caso in questione per contestare una delle infrazioni previste dall'articolo 1251 del Codice della navigazione e per le quali può essere comminata la sanzione disciplinare.

L'ultimo comma del citato articolo prevede, fra le infrazioni disciplinari: « la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale ».

Ciò premesso, il Ministero della marina mercantile sta esaminando se sia il caso di procedere nel senso suaccennato.

*Il Sottosegretario di Stato*
TAMBRONI.

---

MACRELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adot-

tati per la protezione morale e materiale degli operai italiani emigrati in Australia (2503).

RISPOSTA. — Non appena si profilarono, agli inizi dell'estate, i sintomi di un incipiente periodo di disoccupazione in Australia, il Governo italiano intervenne immediatamente presso quello australiano, sia per il tramite della Legazione in Sydney sia direttamente presso la rappresentanza australiana in Roma. per far presente l'esigenza che ai nostri emigrati venisse trovato al più presto lavoro e che la loro permanenza nei Centri di raccolta non si protraesse troppo a lungo.

Poichè, malgrado gli sforzi delle Autorità australiane, la situazione dell'impiego non accennava a migliorare, fu deciso lo scorso mese di luglio, d'accordo fra i due Governi, di ridurre fortemente le partenze dei lavoratori, che in quel periodo avvenivano numerose e regolari in esecuzione dell'Accordo migratorio italo-australiano, e furono pertanto fatti partire solo lavoratori qualificati già reclutati e selezionati, sospendendo completamente l'arruolamento di operai non specializzati.

A seguito dell'intervento del Governo italiano, il Governo australiano stanziava inoltre appositi fondi per il finanziamento di lavori pubblici straordinari destinati ad occupare quei nostri emigranti per i quali non era stata possibile la sistemazione in lavori ordinari. L'intera questione fu poi esaminata nuovamente in occasione della venuta in Italia del Ministro di Australia per l'immigrazione Holt, il quale promise tutto il suo appoggio per aiutare la sistemazione dei nostri lavoratori nella fase di congiuntura che attraversa il Paese.

Successivamente, lo scorso mese di ottobre, fu aumentata in Australia l'indennità di disoccupazione spettante in eguale misura tanto ai lavoratori italiani che a quelli australiani, e fu previsto che, al termine dei lavori straordinari, i nostri connazionali che per la seconda volta rimanessero senza lavoro, potessero in caso di bisogno tornare presso i Centri di raccolta, a tariffa ridotta.

Nel frattempo, mentre le nostre Rappresentanze diplomatiche-consolari si prodigano nell'opera di assistenza morale e materiale ai nostri connazionali, per la quale fondi straordinari sono stati inviati alla Legazione in Sydney, è stata disposta la proroga della corresponsione della indennità di disoccupazione alle famiglie dei lavoratori in Italia e ottenuta dall'I.C.L.E. una congrua proroga al rimborso delle somme anticipate agli emigranti stessi.

Quanto al tafferuglio verificatosi a Sydney, la mattina del 30 ottobre ultimo scorso, la sua portata è stata notevolmente esagerata dalla stampa, in quanto, dopo l'ammissione di un gruppo di dimostranti innanzi al Console generale d'Italia, la Polizia (in tutto una dozzina di uomini) non ha fatto che disperdere l'assembramento non autorizzato di circa 400 persone da poco disoccupate per la fine dei lavori straordinari, senza che si siano dovuti lamentare incidenti di rilievo (non vi è stato che qualche contuso).

Il nostro Ministro ed il Console generale a Sydney ricevevano la Commissione di dimostranti e nuovamente insistevano presso le Autorità australiane per un sollecito collocamento al lavoro dei disoccupati.

Le Autorità australiane hanno già sistemato in altri impieghi la quasi totalità dei connazionali trovatisi disoccupati in seguito alla fine del primo turno di lavori straordinari.

Il Governo italiano ad ogni buon fine non solo ha espresso le rimostranze per l'episodio, ma ha dato istruzioni alla Legazione in Sydney di compiere un energico passo presso il Governo australiano sottolineando la necessità che, malgrado le note difficoltà economiche, venga trovata una rapida e razionale soluzione che consenta la definitiva immissione dei nostri lavoratori nella economia del Paese, come previsto dall'Accordo immigratorio fra i due Governi.

*Il Sottosegretario di Stato*
DOMINEDO.

---

MANCINI. — *Al Ministro per la Cassa del Mezzogiorno.* — Chiedo di conoscere quando crede realizzare l'impegno assunto in Senato il 17 luglio 1952 a proposito della rettifica e dell'elettrificazione della linea Paola-Cosenza-Sibari (2506).

RISPOSTA. — Nessun impegno specifico al riguardo della linea Paola-Cosenza-Sibari fu

da me assunto nella seduta del 17 luglio scorso al Senato. In tale occasione, anzi, mi limitai ad assicurare il senatore Mancini che le sue raccomandazioni sarebbero state tenute presenti e, aggiunsi tuttavia (come rilevasi a pagina 35379 del resoconto) che il problema numero uno era quello del potenziamento della linea tirrenica-jonica-adriatica, onde soltanto nel caso che i 75 miliardi stanziati fossero risultati esuberanti, si sarebbero esaminate le esigenze delle altre linee.

Comunque, per valutare l'importanza delle vie e dei mezzi di comunicazione nelle provincie di Matera e Cosenza in relazione agli interventi e alle opere da realizzare in tali provincie dalla Cassa per il Mezzogiorno, ho ritenuto opportuno, d'accordo con i colleghi dei Lavori pubblici e dei Trasporti, costituire una Commissione, la quale dovrà fra breve riunirsi per fornire un preciso parere su tutte le possibili e convenienti soluzioni di tale importante problema.

*Il Ministro*
CAMPILLI.

---

MENGHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga necessario presentare al Parlamento un disegno di legge affinchè ai maestri di scherma dell'Esercito, promossi capitani in base alla legge 24 giugno 1951, n. 625, sia fatto il trattamento giuridico-economico corrispondente al grado ricoperto.

Fruiscono invece essi tuttora, con palese ingiustizia, dello stipendio di tenenti, non considerandosi il grado, la funzione e la responsabilità.

Si tratta di benemeriti ufficiali specializzati, il cui ruolo, per la già disposta soppressione è in via di esaurimento (2464).

RISPOSTA. — La disposizione contenuta nella legge 24 luglio 1951, n. 625, in base alla quale ai tenenti appartenenti al ruolo degli ufficiali maestri di scherma dell'Esercito può essere conferito « il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico e il limite di età per essi stabiliti dalle disposizioni in vigore » trova riscontro nelle norme contenute nella legge 6 luglio 1940, n. 959, nel decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 553, e nelle leggi 7 maggio 1949, n. 217, e 29 luglio 1949, n. 471, con le quali è stato conferito rispettivamente ai maestri direttori delle bande musicali dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, nonchè ai maestri dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica, il grado di *capitano* fermo restando in ogni caso il trattamento economico già percepito, pari, nell'ipotesi più favorevole, al trattamento massimo previsto per il grado di tenente.

L'eventuale emanazione del provvedimento legislativo proposto dall'onorevole interrogante verrebbe, quindi, a creare una ingiustificata, grave sperequazione di trattamento fra capitani maestri di scherma ed i sopra menzionati direttori delle bande musicali, i quali si trovano in posizione del tutto analoga a quella degli ufficiali maestri di scherma. Ma, a prescindere da tale considerazione, non sembra inopportuno ricordare — allo scopo di avere elementi per valutare con la dovuta obiettività la proposta dell'onorevole interrogante — le disposizioni in base alle quali la posizione dei maestri di scherma è stata regolata dal 1919 ad oggi.

Il regio decreto-legge 16 ottobre 1919, numero 1986, prevedeva all'articolo 1 l'inquadramento dei maestri di scherma, con la qualifica di « maestro d'arme » di I, II e III classe, fra i *sottufficiali* aventi grado rispettivamente di maresciallo maggiore, maresciallo capo e maresciallo ed attribuiva loro (articolo 8) gli assegni previsti per i sottufficiali dei tre predetti gradi.

Con regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3227 (articolo 1), la carica di maestro d'arme di I, II e III classe veniva abolita e sostituita dalla carica di « maestro di scherma » col grado unico di *sottotenente*. Ai maestri di scherma inclusi in un ruolo organico di 230 posti era attribuito (articolo 4 del citato regio decreto n. 179) il trattamento economico per essi stabilito dall'articolo 157 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (assegni del grado di *sottotenente* con successivi aumenti periodici fino al raggiungimento degli assegni massimi previsti per il grado di tenente).

La legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, all'articolo 49, lasciava

in vita ad esaurimento il ruolo degli ufficiali maestri di scherma, con un organico di 150 sottotenenti, e determinava che in esso non potevano essere fatte ulteriori immissioni.

Con legge 11 dicembre 1941, n. 1440, veniva poi disposto che, ferme restando le disposizioni di cui al citato articolo 49 della legge 9 maggio 1940, n. 368, ai sottotenenti maestri di scherma era conferito il grado di tenente al compimento del periodo di servizio previsto per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente. Veniva inoltre precisato che il conferimento del predetto grado non avrebbe avuto riflesso alcuno sul trattamento economico.

Il ruolo dei maestri di scherma veniva poi soppresso con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 (articolo 3, lettera F) e al tempo stesso mantenuto ancora in vita (articolo 13) fino a quando gli ufficiali di detto ruolo non avessero cessato dal servizio permanente.

Infine con legge 24 luglio 1951, n. 625, gli ufficiali del soppresso ruolo dei maestri di scherma sono stati ammessi all'avanzamento fino al grado di capitano, fermi restando il trattamento economico e il limite di età per essi stabilito dalle disposizioni in vigore.

Dall'esame delle sopra citate disposizioni si deduce che i maestri di scherma hanno già ottenuto sensibili benefici.

Infatti essi non solo hanno conseguito il grado di sottotenente oltre il quale non avrebbero dovuto proseguire, ma anche dopo deliberata la conservazione del loro ruolo ad esaurimento, e continuando ad esercitare solo ed unicamente le funzioni loro attribuite quali sottotenenti maestri di scherma e senza perciò aumento alcuno di responsabilità, hanno potuto ottenere il grado di tenente e poi quello di capitano, con la possibilità di raggiungere il trattamento economico massimo previsto per il grado di tenente.

D'altra parte, se è potuto apparire giustificato concedere un riconoscimento di carattere morale al personale di cui trattasi conferendogli il grado di capitano, così come già era stato fatto per i maestri direttori delle bande musicali, non sarebbe altrettanto giustificato attribuirgli anche il trattamento economico corrispondente al grado rivestito. E ciò anche a voler prescindere dal fatto che la emanazione della legge 24 luglio 1951, n. 625, fu espressamente subordinata alla condizione che essa non dovesse comportare nuovi o maggiori oneri per l'Erario e che il trattamento economico degli ufficiali maestri di scherma non avesse subìto innovazioni.

In relazione a tutto quanto precede questo Ministero non ritiene possibile prendere in considerazione la proposta formulata dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

MERLIN Umberto. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) quali lavori siano stati compiuti per riparare l'argine sinistro del Po da Ostiglia al mare, oltre le opere per la chiusura delle tre rotte;

2) se sia vero che esistono ancora altri punti pericolosi per i quali si attendono opere di restauro o ripristino;

3) se sia vero che l'argine destro del Po è più alto di quello di sinistra di quasi un metro;

4) se si intenda procedere al rialzo degli argini, come la dolorosa esperienza del novembre 1951 consiglia, oppure procedere all'escavo del fiume per abbassare il livello delle acque (2477).

RISPOSTA. — 1) Lungo l'argine sinistro del fiume Po fra Ostiglia e il mare, sono stati eseguiti lavori per oltre 600 milioni, oltre i lavori di chiusura delle rotte. Tali lavori si riferiscono a riparazione delle arginature ovunque esse erano state danneggiate da erosioni, frane, smottamenti, fontanazzi ed altro; sono particolarmente importanti i lavori del genere eseguiti a Melaro, Bergantino, Castelmassa, Stienta, Ficarolo, Occhiobello, Polesella, Taglio di Po, Ariano Polesine, Porto Tolle. Dovunque sono state eseguite dette riparazioni le arginature si presentano ora più robuste di prima.

2) Lungo tutta l'asta del Po non vi sono ora ulteriori tratti da riparare o ripristinare.

3) Sussiste invece il problema del rialzo di tutte le arginature del Po (e non solo per il Polesine) onde adeguarle ai livelli della nuova eccezionale piena del 1951, tanto superiore alle altre in precedenza conosciute.

Risponde al vero il fatto che in taluni punti l'argine sinistro del Po è inferiore a quello di destra, ciò si verifica in modo particolare nel tratto Santa Maria Maddalena-Polesella dove, per la presenza della strada statale Adriatica n. 16 che corre sulla sommità arginale, l'argine stesso non si è mai potuto rialzare. Ora però l'A.N.A.S. ha deciso di spostare a campagna tale tratto di strada statale (un lotto è già appaltato) e pertanto, una volta abbandonato il tronco attuale, si potrà procedere al rialzo.

4) Infine non vi è dubbio che si debba procedere al rialzo di tutte le arginature del Po, in relazione ai nuovi massimi di piena raggiunti nel 1951.

A tale problema si potrà cominciare a provvedere con i fondi che saranno assegnati col disegno di legge, già approvato dal Senato e che ora trovasi all'esame della Camera dei deputati, col quale verrà autorizzata l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

MILILLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Perchè voglia cortesemente farmi rimettere l'elenco completo delle 98 aziende riconosciute « modello » a sensi dell'articolo 10 della legge stralcio e quindi esonerate dallo scorporo (2518).

RISPOSTA. — Sono esonerati dallo scorporo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in tutto o in parte, i terreni compresi nei piani di esproprio afferenti a n. 98 ditte, di cui si trascrive, suddiviso per provincia, l'elenco nominativo:

*Provincia di Rovigo*: 1) Protti G. Battista Osvaldo; 2) Società Tenuta Ca Venier.

*Provincia di Venezia*: 1) Pasino Valentina; 2) S. A. Agr. Fornace; 3) S. A. Valgrande.

*Provincia di Ferrara*: 1) Buscaroli Luigi; 2) Marchetti Orfeo; 3) S. A. Zenzalino; 4) Società Bon. Terr. Ferraresi; 5) Soc. Fon. Romagnola; 6) Soc. Immob. Lodigiana; 7) Soc. Le Gallare; 8) Zanardi Prosperi Gabriele.

*Provincia di Ravenna*: 1) Banini Enrico; 2) Brocchi Giannina; 3) Brocchi Maria; 4) Colonna Aspreno; 5) Conti Aldo; 6) Fantuzzi Ginani Pietro; 7) Gamba Griselli Carlo; 8) Ghezzo Vitali Laura; 9) Grigo Clementina Carla; 10) Nigrosoli Rasi Virginia; 11) Pasolini Dall'Onda Guido; 2) Soc. P. A. Savana.

*Provincia di Viterbo*: 1) Brenciaglia Giorgio; 2) Bruschi Falgari Elisabetta; 3) Micara Lodovico; 4) Micara Maria ved. Tedeschi; 5) Sacchetti G. Battista; 6) Soc. An. Sutrium; 7) Tecchi Giuseppe.

*Provincia di Roma*: 1) Altieri Camilla vedova Pasolini; 2) Boncompagni Ludovisi Francesco; 3) Cartoni Galdino; 4) Compagnia Fondiaria Romana; 5) Del Gallo Giulia di Roccagiovine; 6) Federici Elia; 7) Maoli Eligio e Durante Mariella; 8) Odescalchi Innocenzo; 9) S. P. A. Montemariolo (Salviati Averardo).

*Provincia di Grosseto*: 1) Aloisi De Larderel Folco; 2) Barzellotti Camaioli Dino; 3) Benini Gino; 4) Bicocchi Michele, Emilio, Luigi e Francesco; 5) Gaggia Olga in Lotti; 6) Giannuzzi Savelli Luigi; 7) Ginori Conti Federico; 8) Giuntini M. Concetta ved. Spinola; 9) Grottanelli Franco; 10) Guicciardini Corsi Salviati Giulio; 11) Marchi Giulio ed altri; 12) Monte Amiata (Soc. Miner. P. Az.); 13) Pasti Renzo, Gabriella ed altri; 14) Peregallo Cornelio; 15) Petrocchi Giuseppe; 16) Ricasoli Firidolfi Caterina; 17) Ricci Ferruccio; 18) Roselli del Tauro Ricasoli M. L.; 19) S. A. Agr. Maremmane (S.A.A.M.); 20) Società Gestione Agr. (S.A.G.A.); 21) S. A. Ital. Agr. (S.I.A.); 22) Soc. Civile Paganico; 23) Vecchioni Innocenzo; 24) Venier Grottanelli M. Luisa; 25) Vivarelli Colonna Francesco.

*Provincia di Livorno*: 1) Della Gherardesca Walfredo e Uguccione; 2) Giurlani Arturo; 3) Merciai Alberto; 4) Merciai Luigi; 5) Parodi Delfino Leopoldo (Eredi).

*Provincia di Pisa*: 1) Baldi Ivo; 2) Ciappetti Luigi; 3) D'Albertis Adolfo; 4) Ferri

Luigi e Giuseppe; 5) Ginori Conti Giovanni; 6) Ginori Lisci Lorenzo; 7) Moratti Espinassi Antonietta; 8) Patrinieri Malaspina Antonio; 9) Perucchetti Giovanni; 10) Soc. Progresso Agr. Valdera; 11) Vannucci Manlio.

*Provincia di Siena*: 1) Lemmi Teresina; 2) Simonelli Ernesto.

*Provincia di Foggia*: 1) Fredella Rocco; 2) Filiali Luigi e Maria a Nives; 3) Lecca Ducagini Achille; 4) Parrusi Marcello, Cirillo, Bautier Claire; 5) Pavoncelli Antonio; 6) Pavoncelli Giuseppe fu Nicola.

*Provincia di Lecce*: 1) Resta Giuseppe e Marcello.

*Provincia di Taranto*: 1) Giovinazzi Raffaele.

*Provincia di Potenza*: 1) Lanari Aldo; 2) Lanari Riccardi Anita; 3) Lanari Vittori M. Luisa.

*Provincia di Campobasso*: 1) Di Vaira Marisa e Barba Francesco.

*Provincia di Cagliari*: 1) Impresa Agricola Cardile; 2) Soc. Bonifiche Sarde.

*Il Ministro*
FANFANI.

---

MILILLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere: *a*) per quali motivi nelle disposizioni ministeriali ai Provveditori agli studi, circa il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole medie per il 1952-53, non solo non è stato, come negli scorsi anni riservato a favore dei combattenti reduci e assimilati il 50 per cento dei posti disponibili ma neanche si è creduto, nella formazione delle graduatorie, di assegnare per tale titolo i 12 punti accordati invece ai maestri elementari delle stesse categorie; con l'aggravante che tale riserva del 50 per cento è rimasta esclusa anche in ordine al concorso per le cattedre di scuola media, mentre è stata riconosciuta per concorsi dei maestri; *b*) quali provvedimenti urgenti ritiene di dover adottare per eliminare una simile ingiustificabile ed iniqua sperequazione (2554).

RISPOSTA. — La concessione di una riserva di posti a favore dei professori non di ruolo reduci e assimilati fu stabilita dal decreto legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Il beneficio fu prorogato a tutto l'anno 1951.

Fu questa una disposizione che non riguardava esclusivamente il personale insegnante, bensì tutti i rami dell'Amministrazione statale, talchè non si sarebbe potuto, da parte di questo Ministero, disporre un richiamo unilaterale in vigore del beneficio dopo il 31 dicembre 1951, tanto più che si riteneva imminente una ulteriore proroga della legge. Tuttavia anche i professori reduci ed assimilati hanno avuto particolari benefici, come emerge dalla parte III della tabella di valutazione dei titoli (lettere *d*) *e*) *f*) annessa all'ordinanza sugli incarichi e supplenze. In particolare sono stati fissati quattro punti per ogni anno di servizio militare prestato in zona di operazioni nel periodo 1940-45.

Tutto il problema, comunque, sarà riesaminato in occasione della diramazione delle ordinanze sugli incarichi e sulle supplenze nelle scuole secondarie e primarie per l'anno scolastico 1953-54 alla luce delle disposizioni legislative che potranno all'uopo essere emanate.

È noto, infatti, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge per il richiamo in vigore della legge sulla riserva di metà dei posti a favore del personale non di ruolo.

Per quanto riguarda i concorsi per posti di ruolo fa presente che, se i maestri elementari reduci si potranno giovare delle disposizioni generali riguardanti la riserva del 50 per cento dei posti, i concorrenti a cattedre nelle scuole medie — reduci — beneficeranno dalla graduatoria ad esaurimento in ragione del quinto dei posti che si renderanno vacanti.

*Il Ministro*
SEGNI

---

MOMIGLIANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga doveroso e urgente aggiornare, in armonia con la Costituzione, il Regolamento del personale dell'Amministrazione ferroviaria stabilendo esplicitamente che il passaggio degli agenti del gruppo C ai cor-

rispondenti gradi del gruppo B, allorchè vengano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e siano riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento, spetta di diritto a tutti gli agenti senza esclusione di sesso.

Dato che il testo del Regolamento parla genericamente di agenti si dovrebbe perciò interpretare, nel senso più largo, tanto agenti di sesso maschile quanto agenti di sesso femminile.

Ma, poichè nella pratica applicazione l'Amministrazione ferroviaria si è finora trincerata dietro il decreto n. 957/47 del Capo provvisorio dello Stato, che all'articolo 1 vieta alle donne il passaggio al gruppo B, è da osservare che detto decreto è anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, la quale resta oggi la legge sovrana e al suo articolo 3 stabilisce la uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso di fronte alla legge.

L'ingiustizia dell'attuale interpretazione, contraria alla lettera del Regolamento e allo spirito della Costituzione, è tipicamente evidente nel caso della signorina Carlina Saputo, applicata capo presso il Controllo merci interno ed internazionale di Torino: nonostante che essa sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, e sia stata riconosciuta meritevole dalla Commissione di avanzamento, e sia riuscita seconda nella graduatoria di merito del concorso interno (13 settembre 1950) per l'avanzamento al grado 6°, viene tuttora mantenuta nel gruppo C ed ogni sua istanza per il passaggio al gruppo B finora è riuscita vana.

Per questo caso particolare, e in genere contro l'ingiusto trattamento che si fa in tal modo agli agenti di sesso femminile, in ispregio ai princìpi della Costituzione, chiedo all'onorevole Ministro di voler sollecitamente intervenire con spirito di larga comprensione e di equità (2560).

RISPOSTA. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in armonia con i princìpi della nuova Costituzione, si è da tempo posta il problema dell'inquadramento del personale femminile in relazione al titolo di studio, tenuto conto che il Regolamento del personale ferroviario, nello stabilire il passaggio dal gruppo C ai corrispondenti gradi del gruppo B degli agenti che vengano in possesso del prescritto titolo di studio, non fa, effettivamente, alcuna distinzione di sesso.

Considerato, però, che l'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 957, ha limitato alle qualifiche di gruppo C ogni sviluppo di carriera delle ex scrivane e scrivane principali di ruolo, inquadrate nel gruppo stesso, la sistemazione del predetto personale femminile in relazione al titolo di studio non potà essere effettuata che mediante un apposito provvedimento di legge il cui schema è attualmente in corso di elaborazione.

*Il Ministro*
MALVESTITI.

---

MUSOLINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Ciascuno nell'ambito della propria competenza, per conoscere se non ritengano urgente, in vista di eventuali alluvioni nella presente stagione, autunnale, disporre lo sfollamento di tutta la popolazione dell'abitato della frazione di Natile del comune di Careri, provincia di Reggio Calabria, su cui incombe immanente il pericolo di frana, già aperta dalla alluvione dell'ottobre 1951 a ridosso dell'abitato, al fine di evitare perdite di vite umane.

L'interrogante fa rilevare che il trasferimento in contrada « Angelica », disposto opportunamente, non si è potuto effettuare per la ritardata costruzione degli alloggi, i quali in piccolissima parte costruiti e quelli in via d'inizio non consentono la ricettività che di qualche diecina di famiglie, mentre ne occorrono oltre 250.

Gli sfollandi dovrebbero avere lo stesso trattamento economico ed assistenziale disposto per gli altri sfollati (2407).

RISPOSTA. — Data la situazione creatasi nella frazione Natile del comune di Careri a seguito delle alluvioni dell'ottobre 1951, è risultata la necessità di proporne lo spostamento totale in altra sede.

In pendenza della emissione del decreto interministeriale di inclusione della suddetta fra-

zione fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato, questo Ministero dispose la costruzione di n. 16 alloggi per i senza tetto nella località « Angelica », prescelta a seguito di sopraluogo effettuato dal geologo capo professor Ducci.

Tali alloggi sono stati già ultimati ed occupati abusivamente non avendo la Commissione comunale proceduto a regolare assegnazione.

Dopo la pubblicazione del citato provvedimento interministeriale avvenuta il 28 maggio u.s., venne approvato, previo parere del Comitato tecnico amministrativo, il piano regolatore del nuovo abitato.

Nel piano è prevista la costruzione dell'edificio comunale, dell'edificio scolastico, della chiesa con relativa canonica, l'apertura e la sistemazione delle strade, la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, del cimitero e dell'impianto di illuminazione.

Sono già in corso di costruzione la delegazione comunale e l'edificio scolastico (scuola elemenare con alloggio per insegnante ed asilo infantile).

In aggiunta ai 16 alloggi già esistenti è stata poi disposta la costruzione di altri 54 alloggi; i relativi lavori, dell'importo di lire 81.169.500, sono in corso. In essi potranno essere sistemate quelle famiglie che effettivamente rimasero senza tetto o che abitano ancora in case pericolanti a seguito delle alluvioni. Non è da escludersi che, ove le disponibilità dei fondi lo consentano, possa provvedersi alla costruzione di un altro gruppo di alloggi.

In tal modo è da presumere che la situazione delle famiglie sinistrate e non abbienti potrà considerarsi risolta.

L'affermazione contenuta nell'interrogazione non appare quindi esatta.

Alle famiglie non sinistrate ed abbienti, che dovranno trasferirsi nella sede del nuovo abitato è data facoltà di chiedere, per la costruzione della propria casa, il contributo dello Stato a' termini dell'articolo 1, lettera *i*, della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Già 20 domande compilate a tali sensi sono pervenute e trovansi in corso di istruttoria.

In merito alla questione del trattamento economico ed assistenziale da usare agli sfollati il Ministero dell'interno fa osservare che gli sfollati stessi trasferendosi in altra località del comune di Natile vengono ad assumere la qualifica di sinistrati e come tali essi potranno essere ammessi a beneficiare della stessa assistenza che viene attualmente prestata ai sinistrati in loco del Polesine e delle altre regioni alluvionate.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

PASQUINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per lenire le sofferenze delle popolazioni della Valnerina in provincia di Perugia a seguito della duplice alluvione di questi giorni (2569).

RISPOSTA. — Per la prima ed immediata assistenza a favore delle famiglie povere, maggiormente danneggiate dalle alluvioni abbattutesi nella provincia di Perugia, oltre agli interventi svolti tramite gli E.C.A. con i fondi a loro disposizione, si è disposta la erogazione straordinaria di lire 1.000.000.

*Il Sottosegretario di Stato*
BUBBIO.

---

PEZZINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio estero.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, pubblicata da vari organi di stampa, che recentemente sono comparsi sui nostri mercati del bestiame da vita gruppi di bovini di provenienza jugoslava, introdotti in Italia in modo poco corretto, anzi mediante un sotterfugio. Si tratterebbe, cioè, di bestiame importato per la macellazione e immesso sui nostri mercati quale bestiame da vita. Il fatto, se vero, giustificherebbe l'allarme diffuso tra i nostri allevatori in quanto ovviamente destinato a turbare il normale andamento del mercato ed a pregiudicare la selezione del nostro patrimonio zootecnico (2536).

RISPOSTA. — La disciplina delle importazioni di bestiame tanto da vita quanto da macello è regolata dalla circolare n. 68 del 13 agosto 1951 di questo Ministero.

La circolare suddetta, per quanto riguarda il bestiame da macello, prescrive la marcatura a fuoco per renderlo individuabile ove, anzichè essere destinato ai mattatoi venga presentato sul mercato; non prevede, però, l'obbligo del convogliamento diretto ai mattatoi del bestiame da macello importato, nè poteva prevederlo in difetto di una legge su cui poggiare una simile disposizione. Tale sistema è stato imposto praticamente soltanto per gli equini, ai quali è applicato un dazio doganale differente quando trattisi di bestie da macello o da allevamento.

Questo Ministero sta ora predisponendo un apposito disegno di legge allo scopo di evitare ogni possibile verificarsi degli inconvenienti lamentati, attesa la necessità di non pregiudicare il lavoro di selezione che gli allevatori italiani stanno perseguendo da anni.

*Il Ministro*
FANFANI.

---

SANNA RANDACCIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano i criteri adottati e le disposizioni impartite dal Provveditorato generale dello Stato per assicurare l'applicazione, anche in Sardegna, della legge 6 ottobre 1950, n. 835, che riserva il quinto delle forniture a favore dell'industria meridionale; e se particolarmente si siano considerate le speciali condizioni prospettate dal Presidente della Regione sarda con lettera 9110/SG/Ag del 5 settembre 1952 diretta appunto al Provveditorato generale dello Stato (2533).

RISPOSTA. — Il Provveditorato generale dello Stato, informandosi allo spirito della legge 6 ottobre 1950, n. 835, ed alle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare n. 14533 del maggio u. s., e nell'intento di favorire le aziende industriali sarde, ha disposto che i mobili, gli arredi e i materiali, ordinari, destinati agli Uffici statali con sede nell'isola, siano acquistati direttamente presso le ditte locali, con la sola eccezione dei prodotti non fabbricati localmente (macchine da ufficio - casseforti).

Per quanto riguarda le forniture di carattere straordinario cui si riferiscono le particolari condizioni prospettate dal Presidente della Regione sarda con lettera n. 9110/SG/Ag del 5 settembre 1952, si conferma quanto già precisato nella risposta inviata allo stesso Presidente della Regione, e cioè, che l'argomento delle restrizioni creditizie esula dalla competenza del predetto Provveditorato e che pertanto, per superare tale ostacolo, l'Amministrazione regionale interessata deve promuovere interventi in sede legislativa, allo scopo di ottenere la revisione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di credito bancario.

*Il Ministro*
AVANZINI.

---

SANNA RANDACCIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quale motivo non sia stato ancora presentato il disegno di legge relativo allo stato giuridico dei sottufficiali, e se sia possibile accelerarne il corso (2575).

RISPOSTA. — Come è stato assolto dal Governo l'impegno preso col Parlamento per la presentazione dei disegni di legge sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, così sarà assolto, e tra breve, l'impegno egualmente preso per la presentazione del disegno di legge sullo stato giuridico dei sottufficiali, rientrando tra le particolari cure del Governo stesso la elevazione morale e materiale e la sistemazione giuridica di questa benemerita categoria. Sul relativo schema, di natura particolarmente complessa, si stanno raggiungendo le definitive intese col Tesoro. Dopo di che, e si ripete tra breve, lo schema stesso sarà sottoposto alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e il disegno di legge sarà presentato al Parlamento.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

SCOCCIMARRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere dove e quando è stato pubblicato il « comunicato » a cui il Ministro ha fatto riferimento (*Atti parlamentari*, p. 33099, 1ª colonna, riga 21), rispondendo alla interpellanza presentata dall'interrogante e discussa

in Senato nella seduta antimeridiana del 7 maggio 1952 (2517).

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta dell'onorevole interrogante si fa presente quanto segue.

Dagli atti d'ufficio risulta che, in seguito ad una riunione degli Ispettori compartimentali delle imposte dirette, la Direzione generale delle imposte dirette stesse, con nota n. 4353, divisione III/A, del 14 dicembre 1945, firmata dall'allora Direttore generale dottor Fazzi, trasmise al gabinetto del Ministro delle finanze dell'epoca, un comunicato richiesto dal Ministro per essere diramato alla stampa, nel quale, fra l'altro, si metteva in rilievo che la definizione delle vertenze tributarie mediante concordati era stata agevolata da preventivi accordi intervenuti con i rappresentanti delle singole categorie.

Si unisce copia sia della nota, sia del comunicato in parola e si aggiunge che non risulta se ed in quali giornali il comunicato stesso sia stato pubblicato.

*Il Ministro*
VANONI.

ALLEGATO N. 1.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE
DELLE IMPOSTE DIRETTE

Divisione III-A
Prot. N. 4353

Roma, 14 dicembre 1945

OGGETTO
*Comunicato per la stampa*

*Al Gabinetto del signor Ministro per le finanze*

SEDE

In seguito a quanto è stato disposto dal signor Ministro, si è preparato l'unito comunicato per la stampa che si trasmette per l'eventuale ulteriore corso, relativo alla riunione degli Ispettori compartimentali delle imposte dirette, tenuta in questi ultimi giorni presso la scrivente Direzione generale e quella della finanza straordinaria.

*F.to* FAZZI.

ALLEGATO N. 2.

COMUNICATO ALLA STAMPA.

*Accertamenti delle imposte dirette.*

Al Ministero delle finanze si sono riuniti in questi giorni gli Ispettori compartimentali delle imposte dirette per la consueta annuale conferenza di fine d'anno in relazione ai lavori degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Essi hanno esposto le difficili condizioni in cui si trova il personale degli Uffici stessi nello svolgimento del suo compito, ponendo in rilievo lo spirito di disciplina e di abnegazione che ne guida l'opera in un momento così delicato ed arduo per la ricostruzione nazionale e facendo voti che l'opera stessa trovi nelle Autorità locali una fattiva e cordiale collaborazione.

Gli Ispettori compartimentali hanno poi dettagliatamente riferito sull'andamento generale della revisione straordinaria dei redditi mobiliari disposta dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, affermando che, in massima, essa procede in modo abbastanza soddisfacente per merito della stessa classe dei contribuenti, la quale ha dimostrato piena conmprensione delle attuali necessità dell'Erario e spirito conciliativo nel definire le contestazioni mediante concordati, i quali sono stati agevolati anche dai preventivi accordi con i rappresentanti delle singole categorie.

Particolare attenzione è stata rivolta alla materia dei profitti di guerra.

Gli accertamenti finora eseguiti si riferiscono, per la quasi totalità, agli anni dal 1939 al 1942, e cioè, ad un periodo limitato, certamente meno favorevole.

Con la liberazione di tutto il territorio nazionale e la ripresa totale dell'attività degli uffici, l'Amministrazione finanziaria potrà nel prossimo avvenire ottenere cospicui risultati, completando gli accertamenti per l'intero settennio 1939-1945 e con l'avocazione degli utili di speculazione.

È stata, infine, richiamata l'attenzione degli Ispettori compartimentali sui nuovi importanti compiti che i provvedimenti legislativi in corso assegnano alla Amministrazione finanziaria in materia di accertamento dei profitti di regime,

e sulla necessità di passare urgentemente dalla fase delle misure cautelative a quella della pratica realizzazione dei crediti erariali.

*Il Ministro*
VANONI.

TARTUFOLI, (PENNISI, VIGIANI, BARACCO, DE GASPERIS, PEZZULLO, MARTINI, BRASCHI, BRAITENBERG, TOMMASINI, TOSELLI, FARIOLI, RICCIO, VARRIALE, LANZARA, GRAVA, CIAMPITTI). — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se egli è al corrente del contratto in corso di stipulazione fra l'A.C.E.A. di Roma e la « Terni », per il rifornimento di un cospicuo quantitativo di Kwo, intesi a coprire il fabbisogno della capitale; se di tale contratto sono note le clausole che debbono cautelare, e che si ritiene abbiano cautelato, l'organismo acquirente; e cioè: che ogni eventuale integrazione di prezzo che dovesse operare a favore della energia di nuovi impianti in una o altra forma, dovrà essere portata in detrazione del prezzo pattuito a favore dello acquirente, quando, come si presume, esso abbia pagato un prezzo superiore a quello conseguente al blocco delle tariffe ed ai coefficienti di determinazione dei prezzi stessi; se non sia il caso di dare di questa direttiva pubblica conoscenza, onde siano tranquillizzati gli utenti di ogni settore e sia sostanzialmente ribadita la norma di disciplina per le forniture di energia elettrica — uno dei più vitali servizi di pubblica utilità — in attesa che le nuove norme del C.I.P. sottraggano la materia ad ogni possibile interpretazione soggettiva e particolare vulnerandone la lettera e la sostanza (2514).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione sopratrascritta, si comunica che, risulta allo scrivente che la Società Terni ha stipulato con l'A.C.E.A. un contratto per fornitura di energia elettrica. Risulta altresì che nel contratto è dichiarato che i prezzi hanno riferimento ai costi attuali di costruzione degli impianti idroelettrici e che è stato espressamente convenuto che le pattuizioni non escludono l'integrale applicazione delle disposizioni che verranno emanate in materia di costi e di prezzi dell'energia elettrica.

Si ritiene che tale clausola costituisca la migliore cautela per l'A.C.E.A. sia per quanto riguarda l'applicazione di nuove disposizioni in materia di prezzi, sia per le provvidenze che eventualmente fossero disposte a favore della produzione di energia interessante la esecuzione del contratto in parola.

Comunque per tranquillità degli utenti di ogni settore, si conferma che essi già trovano piena tutela nelle disposizioni che disciplinano le forniture di energia elettrica, impartite con i provvedimenti n. 5 del 30 agosto 1946, e n. 101 dell'11 agosto 1948, la cui efficacia verrà ribadita con la emanazione delle norme che prevedono la istituzione di un contributo integrativo in favore dell'energia proveniente dai nuovi impianti.

*Il Ministro*
CAMPILLI.

TISSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se la Commissione cui è fatto cenno nella risposta numero 35570/126/8/313 del 19 gennaio 1952 alla mia interrogazione del 17 dicembre 1951 (n. 2046 Senato), incaricata di elaborare uno schema di regolamento per l'igiene e la sicurezza del lavoro in sotterraneo, ha completato il suo lavoro o, in mancanza, per quando presumibilmente potrà portarlo a termine.

E se risulta confermata dai fatti la dichiarazione fatta dal Sottosegretario Del Bo nella seduta del 17 luglio 1952 della 11ª Commissione permanente del Senato circa l'avvenuto accordo con il Ministero dell'industria e del commercio per la elaborazione in comune delle norme sopracitate.

Ed infine, qualora lo schema non fosse stato ancora predisposto, se non ritiene necessario sollecitare la sua emanazione per corrispondere finalmente alle aspettative dei minatori che da tanti anni attendono una più moderna disciplina del loro lavoro ed un miglior trattamento igienico assistenziale (2535).

RISPOSTA. — Lo schema di provvedimento speciale per l'igiene e la sicurezza del lavoro

in sotterraneo, di cui è fatto cenno nell'interrogazione, è presentemente oggetto di studio presso una apposita Commissione, la quale, però, ha sospeso momentaneamente i suoi lavori, in attesa che sia portata a termine la elaborazione del provvedimento di carattere generale in materia prevenzionistica. Le ragioni, d'ordine meramente metodologico, che hanno determinato detta sospensione, risiedono nel fatto che le norme di cui al provvedimento speciale — in gran parte già formulate — devono necessariamente essere armonizzate con quelle inserite nel provvedimento generale, il quale ultimo, peraltro, sarà pronto per l'ulteriore corso entro breve tempo.

Per quanto concerne, poi, la richiesta della S. V. onorevole circa l'accordo intervenuto fra questo Ministero e quello dell'industria e commercio per la elaborazione delle norme di cui è parola, si fa presente quanto segue.

La preparazione di esse, nonchè delle altre norme che saranno contenute e nel provvedimento generale sopra cennato ed in provvedimenti speciali (quali quelli per l'igiene e la sicurezza del lavoro nei cassoni ad aria compressa, del lavoro che si effettua nel settore edile in genere e del lavoro in miniere, cave e torbiere) si svolge nello spirito della più ampia collaborazione fra i due Dicasteri, essendo superata la questione relativa alla delimitazione della sfera delle singole competenze.

Ora, pertanto, il Ministero dell'industria ha dei propri rappresentanti in seno alla Commissione di studio istituita presso questo Ministero, il quale ultimo, a sua volta, è rappresentato nella Commissione incaricata di predisporre una nuova regolamentazione della materia prevenzionistica nel settore minerario.

A tale proposito, si reputa opportuno chiarire che la disciplina giuridica e la vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche rientra, limitatamente al settore minerario, nella competenza del Ministero dell'industria, al quale, pertanto, la S. V. onorevole vorrà direttamente rivolgersi per ottenere le notizie richieste nell'ultima parte della sua interrogazione.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

TISSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) a chi (privati, organizzazioni, enti, ecc.) sono state concesse, nel corrente anno, agevolazioni economiche per il trasporto di persone viaggianti in comitiva o isolatamente sulle Ferrovie dello Stato;

2) quali concessioni sono tuttora in vigore;

3) quale è la misura, singolarmente, delle agevolazioni accordate (2553).

RISPOSTA. — Al riguardo mi pregio comunicare quanto segue:

1) Le facilitazioni tariffarie per i viaggi di comitive o di viaggiatori isolati sono state accordate, nel corrente anno, a tutti i richiedenti trovantisi nelle condizioni previste, per fruire delle singole tariffe ridotte, dai testi delle « condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle F. S. » (approvate con regio decreto legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911), delle « concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle F. S. » (approvate con decreto interministeriale n. 2795 del 4 febbraio 1949), del Regolamento trasporti militari (approvato con decreto interministeriale n. 2797 del 4 febbraio 1949) nonchè dai decreti interministeriali emanati in virtù della facoltà concessa dall'articolo 3 della citata legge n. 911.

2) Le facilitazioni attualmente in vigore sono le seguenti:

A) *Facilitazioni previste dalle « condizioni e tariffe » per determinate categorie di persone*:

*a*) comitive familiari composte da almeno 4 persone - tariffa n. 3;

*b*) comitive composte da almeno 10 persone che effettuino un viaggio di andata e ritorno o circolare, o che siano dirette all'estero o ne provengano, o che siano composte da persone di età non superiore ai 21 anni - tariffa n. 3;

*c*) comitive composte da almeno 50 persone che effettuino un viaggio di corsa semplice - tariffa n. 3;

*d*) comitive composte da almeno 150 persone - tariffa n. 4;

*e*) comitive composte da almeno 400 persone - tariffa n. 5;

*f*) treni turistici organizzati dall'Amministrazione ferroviaria - tariffa n. 6;

*g*) abbonamenti per studenti - riduzione del 40 per cento rispetto alla tariffa per gli abbonamenti ordinari;

*h*) abbonamenti per il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato e rispettive famiglie - riduzione del 40 per cento rispetto alla tariffa per gli abbonamenti ordinari;

*i*) abbonamenti settimanali e festivi per impiegati, operai, braccianti;

*l*) biglietti turistici di libera circolazione per l'intera rete per i provenienti dall'estero.

B) *Facilitazioni previste dalle « concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle F. S. ».*

Concessione speciale *A*. — Trasporti per conto del Capo dello Stato e del Segretario generale della presidenza della Repubblica - tariffa n. 5.

Concessione speciale *B*. — Trasporti per conto dello Stato - tariffa n. 5.

Concessione speciale *C*. — Impiegati dello Stato e rispettive famiglie - tariffa n. 51 — Per i viaggi in gruppo di almeno tre persone di famiglia ed un unico titolare - tariffa n. 6.

Concessione speciale *D*. — Personali di Amministrazioni varie - tariffa n. 5.

Concessione speciale *E*. — Comitati di talune Associazioni patriottiche - tariffa n. 4.

Concessione speciale *F*. — Ufficiali in congedo - tariffa n. 3.

Concessione speciale *G*. — Trasporti per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione (F.A.O.) - tariffa n. 5.

Concessione speciale I. — Esposizioni, Congressi internazionali - tariffa n. 3.

Concessione speciale II. — Indigenti inviati in luoghi di cura - tariffa n. 5.

Concessione speciale III. — Ciechi - tariffa n. 4.

Concessione speciale IV. — Associazioni e Istituti di carità - tariffa n. 3.

Concessione speciale V. — Operai, braccianti e lavoratori agricoli - tariffa n. 4 per gruppi di almeno 4 persone.

Concessione speciale VI. — Lavoratori italiani espatriati: sospesa e sostituita con norme diramate a parte - tariffa n. 5 per indigenti belgi, svizzeri e ungheresi rimpatrianti a cura dei propri consolati.

Concessione speciale temporanea. — Complessi teatrali e similari - tariffa n. 6 per viaggi in gruppo di almeno sei persone della stessa compagnia - tariffa n. 5 per i viaggi isolati.

Concessione speciale VIII. — Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio - tariffa n. 5 o 7 secondo l'invalidità.

Concessione speciale IX. — Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio per viaggi di accertamenti sanitari o di cure - congiunti dei Caduti in guerra o per servizio per viaggi di accertamenti sanitari o di visita alle tombe, tariffa n. 7.

Concessione speciale X. — Minorenni od interdetti per infermità di mente rimasti orfani per causa della guerra - gratuità del trasporto in terza classe.

Concessione speciale XI. — Croce Rossa Italiana - tariffa n. 3.

Concessione speciale XII. — Equipaggi delle navi mercantili italiane - tariffa n. 3.

C) *Facilitazioni previste dal « Regolamento Trasporti Militari »*:

*a*) Personale militare delle Forze armate dello Stato - tariffa n. 7;

*b*) Familiari del predetto personale - tariffa n. 51.

D) *Facilitazioni accordate di volta in volta con decreto interministeriale*:

*a*) C.O.N.I. - tariffa n. 3;

*b*) Peregrinatio Romana ad Petri Sedem - tariffa n. 4.

*c*) elettori - tariffa n. 5;

*d*) visitatori di Mostre o Fiere - tariffa n. 3;

*e*) partecipanti a manifestazioni, raduni o congressi (esclusi quelli ammessi al beneficio della Concessione speciale I) -tariffa n. 3;

*f*) partecipanti a crociere marittime aventi inizio e termine nei porti nazionali - tariffa n. 3.

3) La misura della percentuale di riduzione delle tariffe ridotte, rispetto alla tariffa ordinaria, è la eguente:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| tariffa | n. | 3 - | riduzione | del | 25 % |
| » | » | 4 - | » | » | 30 % |
| » | » | 5 - | » | » | 40 % |
| » | » | 6 - | » | » | 50 % |
| » | » | 7 - | » | » | 60 % |
| » | » | 51 - | » | » | 44 % |

Le modalità di applicazione delle facilitazioni sopra citate nonchè di quelle previste per qualsiasi categoria di utenti sono specificate nei testi indicati al punto 1.

*Il Ministro*
MALVESTITI.

---

VARRIALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Se conformemente ai nuovi orientamenti di politica tributaria ispirata a mutua fiducia tra le pubbliche amministrazioni e i contribuenti, ed in considerazione della gravissima crisi dell'artigianato, alla cui risoluzione si impongono urgenti ed adeguati provvedimenti legislativi, non reputi opportuno invitare gli organi periferici a più equa valutazione dei redditi presunti, specialmente in confronto delle più depresse categorie artigiane come quella dei barbieri di città e di contrade secondarie, vincolate a modeste e inderogabili tariffe di compensi, e gravate da forti spese di locazione, di esercizio, di assicurazioni sociali dei dipendenti, di tributi locali, del crescente costo dei prodotti occorrenti; e dal persistente carovita (2543).

RISPOSTA. — L'adozione di particolari criteri di valutazione del reddito di determinate categorie economiche, come quelle artigianali, non trova ragione d'essere nel sistema di accertamento instaurato con la legge di perequazione tributaria, la quale, richiedendo una dichiarazione annuale analitica degli elementi attivi e passivi del reddito, consente ai singoli contribuenti di comprovare l'effettivo reddito netto, sul quale l'imposta va applicata.

Si fa peraltro presente, che questo Ministero non ha mancato di raccomandare, in più occasioni, agli Uffici delle imposte, di non gravare i più modesti contribuenti, quando le loro dichiarazioni presentino un sufficiente grado di attendibilità. In particolare, si rileva che, per le attività artigianali, si dispose con circolare n. 2160, del 5 aprile 1946, il passaggio dei relativi redditi dalla cat. *B* alla cat. C/1, quando si verifichi la condizione della prevalenza del lavoro, con minimo impiego di capitali. Inoltre, con l'articolo 1 della legge 21 maggio 1952, n. 447, si è concessa una notevole riduzione dell'aliquota della cat. C/1, equiparandola, nel tributo erariale, alla categoria C/2.

Non sembra, pertanto, sia possibile adottare altri provvedimenti di favore nei confronti degli artigiani, senza violare con conseguenti rimostranze e richieste di analoghe agevolazioni da parte di altre categorie economiche, i princìpi cui si ispira la legge di perequazione tributaria.

*Il Ministro*
VANONI.

VOCCOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga, finalmente di dover impiantare nel porto mercantile di Taranto una gru semovente della portata di almeno dieci tonnellate, richiesta reiteratamente negli anni 1949-1950 e 1951, non solo dalla Camera di commercio e industria, ma dalle organizzazioni sindacali, dai commercianti, dagli spedizionieri ed agenti di navigazione di quella città, e ciò per il potenziamento del porto, per alleviare le spese per le operazioni di sbarco ed imbarco delle merci e materiali pesanti, ed in considerazione anche della esiguità della spesa occorrente (2549).

RISPOSTA. — La Camera di commercio e la Capitaneria di porto di Taranto nel 1949 chiesero, fra l'altro, l'istallazione nel porto mercantile di Taranto di una gru semovente della portata di 10 tonnellate.

Però, essendo risultato che il movimento commerciale del porto non era tale da far ritenere indispensabile ed urgente l'impianto della citata gru, la richiesta di cui sopra non venne accolta.

Poichè la predetta Camera di commercio ha recentemente insistito nella richiesta dell'impianto della gru in questione si è ritenuto di

disporre l'istruttoria della richiesta stessa. Non appena si sarà in possesso degli elementi necessari, sarà esaminato quali provvedimenti potranno adottarsi in relazione anche alla disponibilità dei fondi ed alle esigenze inderogabili degli altri porti marittimi.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

VOCCOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se nell'inquadramento degli ufficiali giudiziari in preparazione, si è tenuto conto che parecchi concorrenti entrarono in carriera col beneficio dell'ante marcia godendo uno scatto quadriennale, e se pertanto nella nuova graduatoria sia stata abolita tale ingiusta anzianità (2551).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante che il Ministero di grazia e giustizia non ha ancora fissato i criteri generali da seguire nell'inquadramento degli ufficiali giudiziari, per quanto riguarda il regolamento della loro posizione economica e il diritto agli scatti quadriennali ai fini dell'indennità integrativa.

Allorquando tali criteri dovranno fissarsi non si mancherà di esaminare e risolvere il particolare problema oggetto dell'interrogazione, con riferimento alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

*Il Sottosegretario di Stato*
TOSATO.

---

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti